

Avv. Giovanni Romano  
Avv. Paola Genito  
Avv. Francesco Angeloni  
Avv. Paola Gaudio  
Avv. Isabella Martone  
Avv. Grazia Piscopo  
Dott. Jessica De Nigris  
Dott. Piergiorgio Romano  
Dott. Carlo Somma  
Dott. Valentina Varricchio

Benevento, 23 dicembre 2020

Spett.le Regione Campania  
Via Santa Lucia 81  
80132 Napoli (NA)  
[urp@pec.regione.campania.it](mailto:urp@pec.regione.campania.it)  
[inserzioni.burc@pec.regione.campania.it](mailto:inserzioni.burc@pec.regione.campania.it)  
[ufficiocomunicazione@pec.regione.campania.it](mailto:ufficiocomunicazione@pec.regione.campania.it)  
[dg.501000@pec.regione.campania.it](mailto:dg.501000@pec.regione.campania.it)  
[redazione.portale@regione.campania.it](mailto:redazione.portale@regione.campania.it)  
[trasparenza.anticorruzione@regione.campania.it](mailto:trasparenza.anticorruzione@regione.campania.it)

**OGGETTO: ISTANZA E RICHIESTA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI - RICORSO R.G. 1235/2020, T.A.R. CAMPANIA, SALERNO, SEZ.I - RINALDI PAOLO n.q. LEGALE RAPP.TE P.T. DELLA DITTA A & P AGRICULTURE - ORDINANZA N. 541/2020 REG.PROVV.CAU. - T.A.R. CAMPANIA, SALERNO SEZIONE 1^.**

Il sottoscritto avv. **Paola Genito** (C.F.: GNTPLA68L62A783B), difensore e procuratore, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. **Giovanni Romano** (C.F.: RMNGNN53A16F839E), del Sig. **Paolo Rinaldi** (C.F.: RNLPLA90M28A399L), nato ad Ariano Irpino (AV) il 28.08.1990, nella qualità di titolare della ditta **A. & P. Agriculture** (P.IVA: 02665960643), con sede legale in Treviso (AV), alla Via Molini n. 98, a seguito di ricorso promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno, Sez. I, iscritto al numero di Reg. Ric. 1235/2020, nei confronti della **REGIONE CAMPANIA** (C.F.: 80011990639), in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, nonché contro la **REGIONE CAMPANIA – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – UOD500710 – Servizio territoriale provinciale di Avellino**, in persona del legale rapp.te p.t., e nei confronti di **Adelina Belperio** (C.F.: BLPDLN76S57H898P), **Anna Mastroianni** (C.F.: MSTNNA60L70G596X) e **AZIENDA AGRICOLA DOTT. MASSIMO COBELLIS** (C.F.: CBLMSM72L16L628C), quali controinteressati, avverso e per l'annullamento, previa sospensiva, degli atti di svolgimento della procedura selettiva pubblica per il finanziamento delle domande di aiuto relative al bando

Avv. Giovanni Romano  
Avv. Paola Genito  
Avv. Francesco Angeloni  
Avv. Paola Gaudio  
Avv. Isabella Martone  
Avv. Grazia Piscopo  
Dott. Jessica De Nigris  
Dott. Piergiorgio Romano  
Dott. Carlo Somma  
Dott. Valentina Varricchio

di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1. “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” del Piano di Sviluppo Rurale - P.S.R. Campania 2014/2020, il Tribunale Amministrativo della Campania Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, con ordinanza n.541 reg.prov.cau. pubblicata in data 12.11.2020, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nell’ultima graduatoria predisposta dall’amministrazione regionale con autorizzazione alla parte ricorrente di procedere alla notifica per pubblici proclami mediante l’inserzione nel sito internet della Regione Campania con l’indicazione dell’Autorità giudiziaria adita, il numero di R.G. del ricorso, degli estremi dei provvedimenti impugnati e dell’elenco nominativo dei controinteressati, di una sintesi dei motivi di ricorso, dei motivi aggiunti e delle conclusioni, degli estremi dell’ordinanza, con l’ulteriore dicitura **“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza del T.A.R. Campania, Salerno, sezione prima al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.”**

**Si invita, pertanto, l’Ente in indirizzo a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’avviso, come disposto con ordinanza n.541/2020 del TAR Campania Salerno, dando al sottoscritto procuratore formale comunicazione, a mezzo PEC, dell’avvenuto inserimento, al fine di ottemperare al deposito della stessa, come disposto in ordinanza nel termine perentorio assegnato.**

**A tal fine si trasmette AVVISO di NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA REGIONE CAMPANIA PER INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO**

con allegati:

1. Ricorso introduttivo del giudizio iscritto al N. Reg. Ric. 1235/2020 dinanzi al T.A.R. Campania - Salerno, sezione prima, firmato digitalmente;
2. Ordinanza n. 541/2020 reg. prov. cau. del T.A.R. Campania - Salerno, sezione prima, firmata digitalmente;
3. Elenco nominativo dei controinteressati, ossia le imprese ammesse ed inserite nella graduatoria definitiva finale, allegata al Decreto dirigenziale n. 138 del 15.07.2020.

Avv. Paola Genito

 **GENITO PAOLA**  
**23.12.2020**  
**10:59:37 UTC**

00193 Roma - Via Valadier n. 43 - Tel. +39 06 3224207 Fax +39 06 3262837  
82100 Benevento - Viale Mellusi n. 53 - Tel. +39 0824 314197- 8 Fax +39 0824 334898  
F - 67000 Strasbourg - 1, Rue Gutenberg - Tel. e Fax +33 3 88224896  
e-mail [paolagenito@gmail.com](mailto:paolagenito@gmail.com) - [paolagenito@pec.it](mailto:paolagenito@pec.it)

23.12.2020

10:59:37 UTC

**Studio Legale Romano Genito**

Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

**AVVISO NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA REGIONE CAMPANIA PER INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO**

in esecuzione dell'Ordinanza n. 541/2020 REG. PROV. CAU., emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno, Sez. I, pubblicata il 12/11/2020, nell'ambito del Ricorso numero 1235/2020, introdotto dal Sig. Paolo Rinaldi, nella qualità di legale rapp.te p.t. della ditta **A. & P. Agriculture**.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso l'inserimento del numero 1235 di registro generale del ricorso dell'anno 2020 nella sottosezione "Ricerche – Ricorsi" presente all'interno della pagina relativa al "TAR Campania – Salerno";

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto avv. **Paola Genito** (C.F.: GNTPLA68L62A783B), difensore e procuratore, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. **Giovanni Romano** (C.F.: RMNGNN53A16F839E), del Sig. **Paolo Rinaldi** (C.F.: RNLPLA90M28A399L), nato ad Ariano Irpino (AV) il 28.08.1990, nella qualità di titolare della ditta **A. & P. Agriculture** (P.IVA: 02665960643), con sede legale in Trevico (AV), alla Via Molini n. 98,

**AVVISA**

- che con ricorso promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno, Sez. I, iscritto al numero di Reg. Ric. 1235/2020, il Sig. Paolo Rinaldi, nato ad Ariano Irpino (AV) il 28.08.1990, nella qualità di titolare della ditta **A. & P. Agriculture** (P.IVA: 02665960643), con sede legale in Trevico (AV), alla Via Molini n. 98, ha agito nei confronti della **REGIONE CAMPANIA** (C.F.: 80011990639), in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, nonché contro la **REGIONE CAMPANIA – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – UOD500710 – Servizio territoriale provinciale di Avellino**, in persona del legale rapp.te p.t., e nei confronti di **Adelina Belperio** (C.F.: BLPDLN76S57H898P), **Anna Mastroianni** (C.F.: MSTNNA60L70G596X) e **AZIENDA AGRICOLA DOTT. MASSIMO COBELLIS** (C.F.: CBLMSM72L16L628C), quali controinteressati, avverso e per l'annullamento, previa sospensiva, degli atti di svolgimento della procedura selettiva pubblica per il finanziamento delle domande di aiuto relative al bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1. "Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole" del Piano di Sviluppo Rurale - P.S.R. Campania 2014/2020, ed in particolare:

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

- la **nota prot. n. 2020 0291904 del 22 giugno 2020**, comunicata a mezzo pec in data 25.06.2020, avente ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 – Misura 4, Tipologia d’intervento 4.1.1. – domanda di sostegno n.84250099573 prot. n.AGEA.ASR.2018.407842 del 03.05.2018. Comunicazione esito della Commissione del riesame ai sensi dell’art.10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.”;
- del **Decreto Dirigenziale n. 138 del 15 luglio 2020**, pubblicato sul BUR Campania n. 147 del 20.07.2020, recante “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia d’intervento 4.1.1. – Bando adottato con DRD n.52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii. – pubblicato sul BURC n.63 del 14.08.2017 Approvazione della graduatoria unica regionale definitiva”;
- degli allegati del **Decreto Dirigenziale n. 138 del 15 luglio 2020**, tra cui la graduatoria definitiva nonché l’elenco definitivo delle istanze non ammissibili alla valutazione;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra i quali, ove occorre, il bando per la concessione dei contributi, i verbali di istruttoria delle pratiche di contributo, il decreto dirigenziale n.136 del 02.08.2019 di approvazione della graduatoria provvisoria regionale del Bando inerente le Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia d’intervento 4.1.1. del PSR Campania 2014/2020, la nota prot. 2019 0515491 del 27 agosto 2019 avente ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 – Misura 4, Tipologia d’intervento 4.1.1. – domanda n.84250099573 prot. AgEA n.AGEA.ASR.2018.407842 del 03.05.2018 - comunicazione di non accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art.10 bis della Legge 241/1990”;
- di ogni atto non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

**Elenco controinteressati al ricorso iscritto al n. 1235/2020 REG. RIC.:**

***Graduatoria Unica Regionale Definitiva – Domande ammissibili e già finanziate ai sensi del DRD n. 79/2020 rettificato dal DRD n. 114/2020***

CUAA	Beneficiario
RNENTN95E09G793J	REINA ANTONIO
02899490649	SOCIETA' AGRICOLA LUCE DI PAOLA SPERA & C. S.A.S.
04475471217	LA LOBRA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
FRTDVD86R15L628Y	FORTE DAVIDE
PZZMGV58H64C846K	POZZUTO MARIA GIOVANNA
GLLNNA76M41D292A	GALLO ANNA
LNGRLB70S42Z133X	LUONGO ROSALBA
NGRNNT56A52H438Y	NIGRO ANTONIETTA
LSLCST59C64C105M	LA SALA CELESTE

## Studio Legale Romano Genito

### Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

RMNHL78L13Z133W	ROMANELLI MICHELE
TNZNMR65D50A064R	TANZA ANNA MARIA
PGLRFL64C64A399A	PAGLIARO RAFFAELLA
VNRMCR76P56L628C	VENEROSO MARIA CARMELA
MRNSVT69H01Z112S	MARANO SALVATORE
PRGMRP89S60A091X	PARAGANO MARIA PIA
RBRDNC71E04E514B	ROBERTO DOMENICO
PCFGPR91P52H703G	PACIFICO GASPARITA
MRNKMR88L53A783T	MAIORANO KATIA MARIA
MRTGPP68H51Z114X	MARTUCCIO GIUSEPPINA
BLLGNN65B47A399C	BELLAMANNA GIOVANNA
CLCGPP73C58A783W	COLACRAI GIUSEPPINA
LNENMR84C63A091V	LEONE ANNAMARIA
MLTVCN67L26D643Y	MELITO VINCENZO
BLTCMN75E52F717J	BILOTTA CARMINA
LMBRND94H06A783P	LOMBARDI ARMANDO
DMRGPP57S57A347D	DI MARTINO GIUSEPPINA
RCHMLL78H68A509Z	ARCHIDIACONO MARIELLA
FMGFRC89S10A399E	FAMIGLIETTI FEDERICO
PRZFNN81H54F448N	PARZANESE FERNANDA
GRZDNC72M06A399N	GRAZIOSO DOMENICO
CSTTRS83S59A717V	COSTANTINO TERESA
CRSGFR72E10A509E	CORSANO GIANFRANCO
MCLMHL72P68D643K	AMICOLA MICHELINA
FRNPTR48A01B267N	FARINA PIETRO
STRMGR62B66G121Z	ASTORE MARIA GRAZIA
DRINCL80T07A783Y	DI IORIO NICOLA
MRCLRT87L20D390B	MARCANTUONO LIBERATO
03860000615	SOCIETA' AGRICOLA QUERCETE S.R.L.
SNSGNN80D21L628V	SANSONE GIANNI

### *Domande ammissibili e finanziabili*

CUAA	Beneficiario
PLMMHL92H03E456W	PALOMBO MICHELANTONIO
PGNCMN82S23A717J	PAGNOTTO CARMINE
02893490645	TENUTA GIANNINI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABIL
05367680658	VILLA ROSALIA SRLS SOCIETA' AGRICOLA UNIPERSONA
CNTMTT94E29H703J	CONTE MATTEO
GLSRTT62B54D527Y	GALASSO ROSETTA
NZZRNI79A42F717H	NOZZOLILLO RINA
DLLCMN87P03A509V	DELL'ANGELO CARMINE
MLLNBL83L68H703J	MOLLO ANNABELLA
MNTFNC87B14A509M	MONTUORI FRANCESCO
PDTNTN81H05D205B	PEDUTO ANTONIO

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

MFFSVT68M01C245S	MOFFA SALVATORE
MDDMRA66P07C178N	MADDALENA MARIO
MRNGRZ68M53E245R	MAIORANO GRAZIA
RSLLGU76R28A717H	ROSOLIA LUIGI
DRSNTN35A01H394R	DE ROSA ANTONIO
PRRGNN94E21A783F	PARRELLA GIOVANNI
NNLNZV78A47L736F	IANNELLI NUNZIA VERONICA
VRCSFN51S04E027F	VERACE SERAFINO
MSTMNT80E54A509V	MUSTONE MARIANTONIETTA
DMAGNS76A58L219U	ADAMI IGIEA CONSOLATA
PLLTNN76L14A783J	PILLA TONINO
RNLCMN77P30A783R	RINALDI CARMINE
CLZNTN85D18A783G	CALZONE ANTONIO
05602280652	GALARDO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA
CSTCRC51H26A399E	CASTAGNOZZI CIRIACO
05176280658	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE LE GRAZIE DI CERA BER
05591970651	TERRA DEL SOLE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILI
PRCPRZ80C03F717O	PARCESEPE PATRIZIO
REAFNC58L19B608S	REA FRANCHINO
06516231211	GESA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
RPNMGN91E25A783F	RAPUANO MORGAN
01707350623	SOCIETA' AGRICOLA LA SORGENTE DEL LATTE SRLS
DFRCRN70D56F717X	DI FIORE CATERINA
DBRDNC84P02A783A	DI BRUNO DOMENICO
PCQLCU86T66A783J	PIACQUADIO LUCIA
SNTLSE80R42A509G	SANTORO ELISA
06610861210	SIRENIDE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
PCFNNA78E50H703S	PACIFICO ANNA
DNGMRA89P08A783H	DE ANGELIS MARIO
PLLMHL69C13G793E	PELLEGRINO MICHELE
TRATRS76S43A783Z	AUTORE TERESA
01658660624	FATTORIA SAN MARTINO SOC.AGR.A R.L.S.
01500970627	FATTORIE F.LLI MOGAVERO S.R.L.
PCFNTN65S25C106S	PACIFICO ANTONIO
BRBMRZ85L27A783L	BARBATI MAURIZIO
BRRDNC48T26G311I	BORRECA DOMENICO
08391541219	I GIARDINI DEL CILENTO SAS DI INNOCENTE LUCA - SOC
GRRDNL77C46H394Y	GORRASI DANIELA
STSNTN66R17F448L	STISCIA ANTONIO
PNNLNU76R30A881O	PENNELLA LUIGI
BLPVCN69A48H898Z	BELPERIO VINCENZINA
MSCNCL71C06A399P	MOSCHILLO NICOLA
DLLTZN81M42A509C	DELLI GATTI TIZIANA
SCRLGU56P23H394B	SCORZIELLO LUIGI
BNVGNE77A27H703Y	BONAVOGLIA EUGENIO

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

BBTRCC62L31A399W	ABBATANGELO ROCCO
02911580641	TRE S WINE SOCIETA' AGRICOLA SRL
NNCRCC91H17A783V	IANNICIELLO ROCCO
LMGFNN64R26A783P	LOMAGLIO FERNANDO
MNCLEI78S08G039V	MONACO ELIO
DLIGNN81R23A509R	DI LEO GIOVANNI
RIULGU75D58A509J	IUORIO LUIGIA
ZPPNCL38B14G626D	ZAPPARELLI NICOLA
ZLLLBR66B61C846D	ZEOLLA LIBERA
MBRMHL65S57I281M	AMBROSECCHIA MICHELINA
MRSLDN73L63A091V	AMORESANO LOREDANA
01839490644	MONTELLA FRUTTA S.R.L.
MLIFNC81M22A509Y	MIELE FRANCESCO
FRTFNC68A16F717V	FORTUNATO FRANCESCO
02891990646	AZ.AGRITURISTICA SOC. AGRICOLA IL MOERA SAS - FU
PGLLDI62C45M203Y	PAGLIARULO LIDIA
DRBCSM50L05A783I	DI RUBBO COSIMO
MNDGNN45B17M253I	MANDIA GIOVANNI
VLNSVN70A04C470Y	VALIANTE SILVANO
RDONTN59P24I630V	RODIA ANTONIO
CRNNNZ81E61F839B	CERINO CONTE NUNZIA
DMRCML60H44C245X	DI MARIA CARMELINA
LGZLCU80B05A783D	LAGOZZINO LUCIO
RCCNNA74P63Z133Q	RICCIARDI ANNA
LNZGFR65L03A128Y	LANZA GIANFRANCO
RCCLRD60S12C106J	RICCIO LEONARDO
RMNMHL62S04G793B	ROMANIELLO MICHELE
DMRPQL83D04A783Z	DI MARIA PASQUALINO
NNTVCN80D05G596M	IANNATELLI VINCENZO
DGRNNT58E41E206B	DI GRUTTOLA ANTONETTA
FNZNNT74H59A783P	FINIZZA ANTONIETTA
MRARFL72M31A783T	AMORE RAFFAELE
02064700640	AZIENDA AGRICOLA EREDI GENNARO ABIOSI
PRDGNN82E28A783T	PARADISO GIOVANNI
LPRRSL65R47F546X	LEPORE ROSALIA
DRSMRA62E52H943B	DE ROSA MARIA
DPTLNI78R65A509F	DI PIETRO LINA
LRSFNC73S19L616A	LO RUSSO FRANCESCO
CRSFMN69A59C245P	CARUSO FILOMENA
FRGRFL67E05H438M	FORGIONE RAFFAELE
CRFZEI90E13A489X	CARFAGNO EZIO
RNLPRN88S27F839L	RANALDO PIETRANTONIO
DRBLCU63P56A783D	DI RUBBO LUCIA
MCANRC71C27B715O	AMICO ENRICO
CRBRTI67B53A186O	CARBONE RITA

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

SNPNN67P64I676Q	SAN PIETRO ANNA
LCNGRZ57P62A399G	LO CONTE GRAZIA
01659380628	TERRE DI MOLINARA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOL
RSSLNZ93E17A399A	RUSSO LORENZO
RDSTRS76C41F625F	RADESCA TERESA
TNCGNN92S20A717O	TANCREDI GIOVANNI
NZZCRL81A10F717W	NOZZOLILLO CARLO
DMBNLN66L70E245E	D'AMBROSIO ANGIOLINA
PRSCSP54H18M253O	PARISI CRISPINO
PRLLRD74M14A783X	PARLAPIANO ALFREDO
CFRNL61B18E498E	CIFRODELLI ANGELO
CSCRNI75T50G039Q	CASCIANO IRENE
01658510621	FATTORIA ZACCARI SRLS
TRTVCN91H27A881N	TARTAGLIA VINCENZO
RSSNNA73L48F8P9W	ROSSI ANNA
FSCLGU73P60F839E	FUSCO LUIGIA
PTRNCL90E25A783G	PETRIELLA NICOLA
CRMRRN86R45B519U	COROMANO ROSANNA
BRGTZN71D41F205J	BROGNA TIZIANA
SCNLEI56E24C106O	SCINTO ELIO
MSTGPP72S61D755T	MASTROGIACOMO GIUSEPPINA
DDDPQL68T64F717L	D'ADDONA PASQUALINA
PGLDNG85P24A399N	PAGLIALONGA DAMIANO GIUSEPPE
VLRLSE75H54I455O	VELARDO ELISA
VCCGPP66P04A783C	VECCHIOLLA GIUSEPPE
BLLNL66R10G626X	BELLO NICOLA AGOSTINO
ZCCNCL65B25C719F	ZACCARI NICOLA
DLLFBA81R09H703D	DELLA CALCE FABIO
TMSRRT93M66C525T	TOMASO ROBERTA
DLSMRA52P59L589R	DEL SORDI MARIA
03882770161	SOCIETA' AGRICOLA LA NOVELLA S.S. DI FORINI N. & C.
VCCGPP74C02H973K	VACCARELLA GIUSEPPE
CPZNTN64P67I630Z	CAPUOZZI ANTONIA
GLZPQL87P02A509T	GALIZIA PASQUALE
DRSNTN88B11A091K	DE ROSA ANTONIO
02778310645	SOCIETA' AGRICOLA BAMA' SRL
04122370614	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI FAIELLA S.N.C. DI FAIELLA RA
PTRGPP74P14G793X	PETRIZZO GIUSEPPE
PCQMRA67P53C846E	PIACQUADIO MARIA
CRVNNA68P67I666C	CERVINO ANNA
04013040615	ALFA FRUIT SRL SEMPLIFICATA AGRICOLA
LVGNGL71B21G793I	LAVEGLIA ANGELO
SPTNZR70E28L185R	SPITALETTA TONTOLI NAZZARENO
MRNMNG57T41F717P	MARINO MARIANGELA
CPRMRA77A59A783B	CAPORASO MARIA

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

SPTCMN72P67L185V	SPITALETTA COSMINA
CLCPTR78H29A783I	COLUCCI PIETRO
NPLMHL69R30Z404C	NAPOLETANO MICHELE
MRLFNC59S23A881G	MEROLA FRANCESCO
CCCGPP75R47A489V	COCCHIOLA GIUSEPPINA
DGSNTN86A14A783D	D'AGOSTINO ANTONIO
04707120657	PAMILO SOCIETA' AGRICOLA SRL
MZZMTN80E10A783L	MAZZARELLI MARTINO
VSCMHL78B47C245N	VISCIO MICHELINA
DPTLDI61C68G939D	DI POTO LIDIA
MDANMR71M52D390G	MADAIO ANNAMARIA
CPTMRC69S13A783C	CAPUTO MARCO
SPTDNC62M15L185R	SPITALETTA DOMENICO
GLNPQL87L24A509X	GALANTE MISSO PASQUALINO
LMDFNC71E58I666P	LA MAIDA FRANCA
FRGGUO79M01F839R	FRIGERIO UGO
FSCCST78L68A783Z	FUSCO CRISTINA
CPPGPP63R09A347S	COPPOLA GIUSEPPE
DFERCC89A10A399J	DE FEO ROCCO
08394601218	NATURA NOCCIOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
RBRPPL80C12F839U	ROBERTO POMPILIO
GSLMRA62M57A881L	GISOLDO MARIA
TNCGPP88H22I422B	TANCREDI GIUSEPPE
CGGNBN58E71E397W	CAGGIANO ANNA BENEDETTA
01958030643	S.P.A.M. - SOCIETA' DI PROMOZIONE AGRICOLA MONTE
DSNPQL69D15L589T	DI SANTO PASQUALE
GRNVTI65L19C525P	GUARINO VITO
CLNGPP64C30A717T	CILENTO GIUSEPPE
FNKSRA89H68A489G	FINK SARA
NZZSVN76C57A399O	NUZZOLO SILVANA
LTLMHL77M06A783A	LATELLA MICHELE
GNGNZE80D17A783D	GIANGREGORIO ENZO
DRBLDA56E65F448W	DI RUBBO ALDA
SPSBRN89M31L628B	ESPOSITO BRUNO
DNGLCU57E65H898R	D'ANGELO LUCIA
04706030659	AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA
TDNGPP89A07A783J	TEDINO GIUSEPPE
MNCFNC55B20G227K	MINICOZZI FRANCESCO
PRTNZN92E01A881V	PROTANO NUNZIO
CMNMRT79C30G793U	COMENTALE UMBERTO
PRSFCL73T03H703L	PARISI FELICE
DCRGPP87E27I197Z	DI CARLO GIUSEPPE
RBRNST90E12G039L	ROBERTIELLO SANTO
NNCLRT73D10B963K	IANNUCCILLI LORETO
SRNGNN77T45F924Y	SERINO GIOVANNA

## Studio Legale Romano Genito

### Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

BRBNNL78H55A509Z	BARBONE ANTONELLA
SNTNTN80A16B519V	SANTO ANTONIO
TRNSVN67A70A399E	TARANTINO SILVANA
VGRFNC69M05H703H	VIGORITA FRANCESCO
SLDBNP52M08B242D	ISOLDI BRUNO PASQUALE
TRNCML50A53H273E	TRONCA CARMELA
RLLNNTN68B27A881C	ROLLO ANTONIO
MFFNTN92L08A091C	MAFFEO ANTONIO
DNGLBR66S28A783T	D'ANGELO LIBERO
TRARSL79H42H703Z	AUTERO ROSSELLA
05296680654	S.A. TENUTA MARTINO SAS
RBNVRN88M31G793C	RUBINO VALERIANO
DMCNTN76R08F717Y	DI MUCCIO ANTONIO
FLCDNC77T16A783K	FELICE DOMENICO
RMNPLA53E64F839R	ROMANZI PAOLA
RCCCMN71S43H394R	RICCO COSIMINA
GGLTNN76C23A783Q	GUGLIELMUCCI TONINO
MSSTSN70L69A881L	MASSA TERESA ANTONIA
CSNDNC70D09G626V	CUSANELLI DOMENICO
MSTDNC70S21F717Q	MASTRANTONE DOMENICO
BLPDLN76S57H898P	BELPERIO ADELINA

### *Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*

CUAA	Beneficiario
CHLGPP63D26B715K	CHILLEMI GIUSEPPE
LPPNLN81S11A783N	LEPPA NICOLINO
RBRNBL86E30A399M	ROBERTO ANNIBALE
FSCDNC51T22F717G	FUSCO DOMENICANGELO
CTAGPP56C08D784Z	ACETO GIUSEPPE
CRMFNC92M11H703K	CARMANDO FRANCESCO
NGRGPP67E68A566S	NIGRO GIUSEPPINA
BZZMRS64S59C245L	BOZZUTO MARIA ROSA
MSCMRA76E45A509O	MASCOLO MARIA
DGRDNL75M64A509O	DE GRUTTOLA DANIELA
RSSVCN87H23A509H	RUSSO VINCENZO
PRRLRD66A24H703K	PARRILLI ALFREDO
SRNNZE79D29I281K	SARNI ENZO
MFFMRS48D70C262U	MAFFEO MARIA ROSA
DGGMRZ74E21A881C	DE GUGLIELMO MAURIZIO
DGSMSM72S26H898H	D'AGOSTINO MASSIMO
PCCNCN62R22A783B	PICCIRILLO INNOCENZO
LGRGPP70S02B959U	LOGUERCIO GIUSEPPE

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

GGLCRN63S67H834J	GIGLIO CESARINA
MNTMTR71B44Z133Y	MONTEFORTE MARIA TERESA
SCRVTI73E09A881M	SCARANO VITO
CCCFNC68C28C976D	CICCONE FRANCO
CRTCST81C26H703M	CIROTA CRISTOFARO
CTRLSE87M04I422G	CETRANGOLO ELISEO
PDLMHL79E12G793A	PADULA MICHELANGELO
VRTFNC85M55H501S	VERTULLO FRANCESCA
CCLGPP71R41A284J	ACOCELLA GIUSEPPINA
CRTGVN74M22A091R	CIROTA GIANVINCENZO
CLNMRA90L71A783Q	CILENTI MARIA
LBBCSC60E17A509T	LABBRUZZO CRESCENZO
LRDVTI78P18G039U	LORDI VITO
08367211219	ANTICA TROCHLEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
CFFGNE62H03F839M	CIOFFI EUGENIO
02847700644	CARMASCIANDO SOCIETA' AGRICOLA SRL
CLCGNN81C13G942Z	COLICINO GIOVANNI
FRLCMN78L13G243W	FIORILLO CARMINE
PSCNTN75L31A509Z	PISCITELLI ANTONIO
MCCMML75D53A399E	MOCCIA CARMELA
FRRNTN86C27A783D	FERRARO ANTONIO
02648540645	SOCIETA' AGRICOLA LA PERLA VERDE S.R.L.
RMNDNC64D16A783J	ROMANO DOMENICO
MNZNCL85B23A399X	MANZO NICOLA
NSTMLB78A42C245Y	NISTA MARIALIBERA
BLLGRL63S23G626N	BELLO GABRIELE
02289020659	TRONCO AGRICOLA - S.R.L.
GRGDNC90A06A881G	GARGANO DOMENICO
RLNRRT83A09A783D	ORLANDO ROBERTO
MRLFMN76R50L628D	MEROLA FILOMENA
ZLENGL82S07A783I	ZEOLI ANGELO
MCLFNC54D08H973G	MACOLINO FRANCESCO
LPPGPP60T61H898F	LEPPA GIUSEPPINA
DMRNL64S63H703L	DE MARTINO ANGELA
RPNGSM69L48C359D	RAPUANO GELSOMINA
RNDFNC55S28M093F	RANDELLI FRANCESCO
DLERFL71B09M072C	D'ELIA RAFFAELE
SGMCML72H44I073J	SGAMBATO CARMELA
VTRRFL91S63A509D	VIETRI RAFFAELLA
BRNDNC74D19E409Q	BRUNO DOMENICO
GGLDDR52C18H984H	GAGLIARDI DIODORO
PRLGPP82L21A783D	PARLAPIANO GIUSEPPE
03427270610	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PODERE SAN DOMENIC
LGRNTN77D07G793P	LOGUERCIO ANTONIO
PRSGVT75H15G292P	PARISI GIANVITO

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

05539960657	AGRIPALMENTIERI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
DLLMCL88A20A783J	DELLA ROSA MARCELLO
MNTTRS81C711307Y	AUMENTA TERESA
CCCGNN76D07H984N	COCCA GIOVANNI
01650530627	"PASSO DELLE TORTORE SRL" - SOCIETA' AGRICOLA
RMNC64H18H898U	ROMANO COSIMO
DLNCMN66S23C879G	DI LIONE CARMINE
MLEFTN98A14H703L	MELE FORTUNATO
MZZRRT78B20H898K	MAZZACANO ROBERTO
CCRCPI91T27H703K	CECERE IACOPO
CCCRSO67D70L973I	CICCONE ROSA
01639180627	SOCIETA' AGRICOLA CAUTIERO S.A.S. DI CROPANO IMM
VRRSRL45E28C106D	VERRILLI SAVERIO LUCIO
MGLSRA61A56I471L	MAGLIONE SARA
LBLDRA74A06F839B	LUBELLI DARIO
DMRZHL55P21C719O	DI MARIA EZECHIELE MATTEO
LDDLUCU72R55F839N	LADDAGA LUCIA
DLSNNA64T61L589Z	DEL SORDI ANNA
VRRLRD84S29A783R	VERRILLI LEONARDO
FNLCNZ74P48L746P	FINELLI CINZIA
VRRNTN81L05A783O	VERRILLI ANTONIO
05539600659	SALUS MONTESANO SOCIETA AGRICOLA SRL CON UNIC
GDSLGU90R02A489S	GAUDIOSI LUIGI
LMBMHL64S53F717J	LOMBARDI MICHELA
MNCNLN83D22A783E	MANCINI ANGELANTONIO
CTTLGU61M70B542T	CIOTTA LUIGIA
BNCNNT81D67A509Y	BIANCANIELLO ANTONIETTA
CLNGNN61A31A783X	CALANDRIELLO GIOVANNI
03993310659	B.BIO ITALIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
GRGNL78A46L628B	GREGORIO ANTONELLA
QGLGNN48B02H394F	QUAGLIA GIOVANNI
PLMWTR70D05F546D	PALUMBO WALTER
GGLSST66B13H898B	GAGLIARDI SEBASTIANO
FRRGPP64E15A696N	FERRO GIUSEPPE
FCTMTR68C52L214G	FICETO MARIA TERESA
01931930646	TERMINIO SOC.COOP.AGRICOLA
GLLNR91E03A717K	GALLO ANDREA
DFIGPP67E15E480S	DI FEO GIUSEPPE
RMBDNL96L16L628S	RAMBALDI DANIELE
CSSGPP75R28F717U	CASSETTA GIUSEPPE
LNZMGV62H63F744O	LANZALOTTO MARIA GIOVANNA
TCCLSN72L25H703W	TUCCI ALESSANDRO
01092510658	RINASCITA SANZESE SOCIETA' COOPERATIVA
LRCCMN94M05H703Q	LA ROCCA CARMINE
SMNGSM60L08G827A	SIMEONE GELSOMINO

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

BSCMRA81C21A509A	BOSCO MAURO
DLLDNL86H48G039W	DELLI RUSSI DANIELA
PSSFNC59B24H703U	PASSARO FRANCESCO
GGLNTN67M17H898V	GAGLIARDI ANTONIO
CRFLDI60P16F546C	CARFAGNO LIDIO
DVUSST89C13E456L	D'UVA SEBASTIANO
FRGGRD74L25L589Z	FORGIONE GERARDO
PZZGRG82D21A783D	POZZUTO GIORGIO
PNZLSN84B09A717Y	PUNZI ALESSANDRO
FRTMCL86R42A783Q	FORTUNATO MARCELLA
NNZNTN61R13A783E	IANNUZZI ANTONIO
FNLPQL66S10C284R	FINELLI PASQUALE
01186260624	SANTIQUARANTA SNC DI BALDINO LUCA & C. SOCIETA'
05540340659	PRETELEO SRLS
SNTNTN56S15H128W	SANTANIELLO ANTONIO
DLINLT69H51E245P	DI LEO NICOLETTA
BLPNTN73H06A182P	BELPERIO ANTONIO
CRSFMN65M44B866G	CORSO FILOMENA
RNLFNC83P02A399P	RINALDO FRANCESCO
DLINNA71H47I438J	DI LEO ANNA
FRRNLF74C65G813I	FERRENTINO ANGELA-FRANCESCA
TRNGNN77C10A399C	TARANTINO GIOVANNI
PPAVNC82S52A509J	PAPA VERONICA
BRCMLA76L64F839Y	BRACONE AMALIA
MRNDRA94T27F839Q	MARINO DARIO
FRNLGU47A26B267D	FARINA LUIGI
STRNCL72A12A509Y	STRAZZA NICOLA
VRRNTN63P09A783T	VORRASO ANTONIO
01471790624	FRATELLI D'OTO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
TRNGPP65P51E245Z	TROIANO GIUSEPPINA
01680180625	CASAZZA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMI
RMNGNN84B41G793P	ROMANELLI GIOVANNA
LPPGRG65E03A783G	LEPPA GIORGIO
LMBGNN61R08I471S	LOMBARDI GIOVANNI
CLTNNT68A60M093M	COLETTA ANTONIETTA
CSTGPP83M58H860C	CASTALDO GIUSEPPINA
DLAGPP78R03A783L	D'ALOIA GIUSEPPE
CFLNTN86A09F839T	CEFALO ANTONIO
PCFCML72B45H764U	PACIFICO CARMELA
DSENLN67P12A783X	DE IESO NICOLINO
STRGNN63D28G370P	STORTI GIOVANNI
DLNGRD65R27D798U	DI LUNA GERARDO
VRRNLN53L11C106Z	VERRILLI ANGELANTONIO
MRCGNN56C07C106H	MARCANTONIO GIOVANNI
FSCMRZ73R30I281E	FISCHETTI MAURIZIO

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

ZPPMHL67D27G626L	ZAPPARELLI MICHELANGELO
PPENTN65H13A783O	PEPE ANTONIO
ZPPLTT83H60A783H	ZUPPA LORETTA
MRNRRT63E17A881P	MORANO ROBERTO
LNGFNC50E25D756G	LONGO FRANCO
ZMPGNN67S14H894J	ZAMPELLI GIOVANNI
MFFLCU65R60A783J	MAFFEO LUCIA
FRNVTI70C63G590B	FARAONE VITA
NVRNLR92M42L628Y	INVERSO ANNALaura
PRNRNN81B66G596S	PARENTE ROSANNA
CPRFNC65E02F839H	CAPORALE FRANCESCO
SNTNLM59T55A509A	SANTOLI ANGELA MARIA
GGLCMN32A26L254L	GOGLIA CARMINE
VNTNGL86A31L628W	VENUTI ANGELO
GLONCL66M18A783B	GOLIA NICOLA
TRTVTR62B41G227S	TRETOLA VITTORIA
RNLNNL78T19G848W	RINALDI ANTONELLO
DMNRRT79D23A783B	DI MENNA ROBERTO
MDLNCL49B14H898G	MODOLA NICOLA
BBTMRA60E51A399X	ABBATANGELO MARIA
RSMRFL63M23L102Q	ROSAMILIA RAFFAELE
BSLLCU68B49C846Q	BASILE LUCIA
STRRFL68B12B476L	SATURNO RAFFAELE
CLTRCH65E52L589V	CELETTI ROCCHINA
LRSLCN69R20L616J	LO RUSSO LUCIANO
ZCCRFL63S05A399V	ZUCCHETTO RAFFAELE
MBRMSM64R24F839T	AMBROSIO MASSIMO VALENTINO
FRNNLN51T62L254T	FRANGIOSA NATALINA
LMNGNR67B06L628H	LAMANNA GENNARO
LBLNLR65L16H898H	LA BELLA ANGELO RAFFAELE
VSCPQL74R18I197S	VISCUSI PASQUALE
DMRLCU69H51C659W	DE MARCO LUCIA
DRNNTN78R30G793E	DURANTE ANTONIO
04257120651	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE CONTINI D'ALTAVILLA
05630970654	SOCIETA' AGRICOLA BIO ALFA DI NELLY ALFANO & C. S.
05630960655	SOCIETA' AGRICOLA DO.GE. BIO DI DANIELE ALFANO &
SCHFNC63H04C250L	SCHIPANI FRANCESCO
RSSCMN84B16A717P	RUSSO CARMINE
FRTGNN83H24A783J	FORTE GIANNINO
RFFNGL71D28M203F	RAFFA ANGELO
PLLMHL71E48C846S	PILLA MICHELINA
FRTSTN80R30A783W	FORTE SANTINO
TRNLRT82T28A399A	TRANCUCCI LIBERATO
NNLLRA72T66Z404X	IANNELLI LAURA
NNTMCR75C63H967Q	IANNOTTI MARIA CARMELA

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

MZZLSN76H28A783N	MAZZEO ALESSANDRO
ZLLSNT74M52H898Q	ZILLANTE ASSUNTA
RNNGRD61P43Z133T	RENNA GERARDINA TERESA
PTIPIO58E06A783K	PITEO PIO
PGLMHL67E13L616E	PAGLIARULO MICHELE
06648841218	AZIENDA AGRICOLA RUFFANO SOC. SEMPL. AGRICOLA
MRTMRA79E10A783I	MARTINO MARIO
GLLGRG90C29A783B	GALLARELLO GIORGIO
GRZCLL63R06E131Q	GRAZIUSO CADELLO
FCRRNT57M13A783B	FOCARETA RENATO
MTSVCN78E15H703L	MATASSINO VINCENZO
GRZCMN93L24F924I	GRAZIANO CARMINE
ZMPRRT65B23I062B	ZAMPELLI ROBERTO
LMBLBT61C48I471K	LOMBARDI ELISABETTA
MLTDLN60L71F559D	MOLETTIERI ADELINA
MNCNGL61A62A399K	MONACO ANGELA
CHRCML53H70F546Z	CHIARADONNA CARMELA
PNNCMN80E20A783C	PENNUCCI CARMINE
GRRCRD77C03A783R	GUERRERA CORRADO
MVRVNT74L49L378T	MOAVERO VALENTINA
LNBCML67H50D756C	LOMBARDI CARMELA
PRDNGL57B06H898Z	PARADISO ANGELO
RFRGPP90A04G793L	ROFRANO GIUSEPPE
DSELV167S14A399O	DE IESU LIVIO
02647840640	SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI CAGGIANO SOCIETA' SE
LVRRL82E08G596K	LAVORGNA RAFFAELLO
RSLDTN59R26G494K	ROSELLA DONATANGELO NUNZIO
CRSNGL65T09A783E	CARUSO ANGELO
04149270656	AZIENDA AGRICOLA MOSCATO 3MG
LMBMNL83D02A783V	LOMBARDI MANLIO
RMNNTN70S08H898A	ROMANO ANTONIO
CDTMHL67B41F494Q	CODUTI MICHELINA
DVURSN86R64A783K	D'UVA ROSSANA
LNNGPP85B26G596P	LANNI GIUSEPPE
ZPPMCR69B61G626N	ZAPPARELLI MARIA CRISTINA
04151130616	SOC. AGR. SEMPLICE ROMANO di ROMANO MICHELE
03022250652	F.LLI CANCRO IMPORT EXPORT - S.R.L.
GLNVCN84H42A512X	GALEONE VINCENZA
FRNRSO65L54I451X	FORNINO ROSA
01686360627	SEMINA' SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
05616540653	L'ORTO D'EUROPA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
BNNNTN47S17G318W	BUONANNO ANTONIO
TBLNLL88S08H501L	TABELLARIO ANTONELLO
GGLLGU69B15I805T	GAGLIARDI LUIGI
DNGGPP26M29D756V	DE ANGELIS GIUSEPPE

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

CSSLDN73P64A783G	CASSETTA LOREDANA
MRLGDM68B06D755K	MORELLI GIANDOMENICO
RZZMRC69M27F839F	RAZZANO MARCO
CRVDNC85M24E791K	CIERVO DOMENICO
DLEGFR78M29D292V	D'ELIA GIANFRANCO
STRGRD68A50L589J	STRAZZELLA GERARDINA
DFRLNE86D60A091A	DI FIORE ELENA
LTLMHL73S29H764F	LATELLA MICHELE
CLNGPP69B15G626G	COLANTONE GIUSEPPE ANTONIO
PLLGNN67S16F717R	PILLA GIOVANNI
PLLLLL61P67F546D	PALATUCCI LORELLA
DPPNNZ64C65H423V	DI PIPPO ANNUNZIATA
PZZDRO63D62F546T	PIZZA DORA
CTLMGS67A43L254H	CUTILLO MARIA GIUSEPPINA
NTLGRD69L20H703S	ANTELMO GERARDO
DMTGPN76P05A783W	DE MATTEIS GEPPINO
DJNGDU71B03G964G	DE JOANNA GUIDO
GSERCC58S01C058W	GESA ROCCO
02865450643	SOCIETA' AGRICOLA SCATEDDA S.R.L.
04171680657	SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA BARONE S.R.L.
SVRPTR51C18B895M	SEVERINI PIETRO
FRNLGU68D66B267U	FARINA LUIGIA
RCCNTN90S03D643U	RICCIARDI ANTONIO
RPPGGN78L60A509A	REPPUCCI GIORGINA
DLALGU70A27H898A	D'ALOIA LUIGI
LNGMHL81B20E131Y	LONGOBARDI MICHELE
RMNSFN88A42F839N	ROMANO STEFANIA
MNCGNN82R07A783X	MINICOZZI GIOVANNI
MSLLGU69A20C525O	MASELLA LUIGI
MNGGPP62E18C106D	MANGANIELLO GIUSEPPE
02676150648	SOCIETA' AGRICOLA CASTAGNE PETRETTA S.R.L.
MNTRCC73B26L306J	MONTESANO ROCCO
PRDLSU59E60C719T	PARADISO LUISA
FRSFLC67R64A399F	FRUSCIANTE FELICIA
RCCNRN70E47H984L	RICCI INCORONATA
SPNDNT84L11H703S	SPINIELLO DONATO
LSSFNC71H02G793K	ALESSANDRO FRANCESCO
CBLLCU60E24F839Z	IACOBELLI LUCIO
BNMVCN86C07G793A	BONOMO VINCENZO
ZNCMHL77C27A783F	ZANCHELLI MICHELE
03591900612	SOCIETA' AGRICOLA DI MAIO S.S.
PSTPLA65A13A717O	PASTORINO PAOLO
SNTGPP81S16F839D	SANTOPAULO GIUSEPPE
02816450163	SOCIETA' AGRICOLA SAN MARTINO S.S.
GRSGRL67R28A399B	GRASSO GABRIELE

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

MNGPLA67S19A509Z	MANGANELLI PAOLO
FSCMHL82C69A783F	FUSCO MICHELA
TRRGRL67T14L086P	TORRILLO GABRIELE
MRTCDN69B25D650E	MARTUCCI CIRO DONATO
FSCNNL89H53L725Y	FUSCO ANTONELLA
MAIGNN66M04G494B	MAIO GIOVANNI
CCCGNE54C46H898H	CICCARELLO EUGENIA
FRNRRT89H08A783I	FIORENZA ROBERTO
DGRGPP79B18A783T	DE GREGORIO GIUSEPPE
CCCRFL66S12D755A	COCCHIARELLA RAFFAELE
NRCNTN80A17F717E	NARCISO ANTONIO
BCHNNL79M17A783B	BOCHICCHIO ANTONELLO
FRGLNI74R18I809Z	FORGIONE LINO
DCRNLN76T08A783F	DI CERBO NICOLINO
ZZIGPP78C21E791X	IZZO GIUSEPPE
RLLSVR49D30L254X	RILLO SAVERIO
MTTFNC78H24F839X	MOTTOLA FRANCESCO
PTRMRA87T06A783H	PETRILLO MAURO
BRLVCN71L67C983N	BARILE VINCENZA
NGRGNN76P24A509O	NIGRO GIOVANNI
GSTMHL82P69E716T	AGOSTINELLI MICHELINA
CPZGVT70H29H703K	CAPOZZOLI GIANVITO
GLDGRL83B25E098Y	GALDERISI GABRIELE
BNFRCC75E03G288W	BONIFAZIO ROCCO
CCCFNC64S20A696I	COCCA FRANCESCO
PLMLLD89L53A783J	PILLA MARIALIDIA
MRRGNN60A07A230U	MARRA GIOVANNI
RCCMHL35S25H984J	RICCI MICHELE
LFNSRA77T58H223I	ALFANI SARA
05084770659	LA BOTTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMP
DRBFMN76D52H967V	DI RUBBO FILOMENA
FRRSFN53H63C485E	FERRARA SERAFINA
93031080653	AZIENDA AGRICOLA MASSERIA CILENTANA
03188050656	VITICOLTORI DE CONCILII SOCIETA' SEMPLICE AGRICO
01508710629	LA NOCE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
03870130618	SOC. AGR. SEMPLICE AMICO BIO DI AMICO E., AMICO P.
VSTFNC56T06I377A	VASTOLA FRANCESCO
SRNNTN72B17F924H	SERINO ANTONIO
CPNNTN78D15A509E	CAPONE ANTONIO
PLMNCL65A26H898X	PALMA NICOLA
GNVCMN83B23A717H	GENOVESE CARMINE
SMNVNT64A48D469E	SIMONE DI LORENZO VALENTINA
TRMLGU67R05L628D	TRAMA LUIGI
RCCLCU86H22G793J	RICCIARDI LUCA
BRTCCL43P67G337Q	BARATTA CECILIA

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

05313680653	SOCIETA AGRICOLA FIORILLO SRL
CMMNDR78L08H703V	CAMMARANO ANDREA
MSCVCN50A03B492V	MOSCATO VINCENZO
RMNDNC76M09A783D	ROMANO DOMENICO
MBRVCN55S10B449D	AMBROSINO VINCENZO
RMNCML71L18L628E	ROMANELLI CARMELO
PZZNCL80B05A783O	PIAZZA NICOLA
DDSPLA77E49H501P	ADDESSE PAOLA
MSCMHL64D10F762M	MOSCHIANO MICHELE
DGSTLI68C44A783Z	D'AGOSTINO ITALIA
RPLNTN73P22A783Z	OROPALLO ANTONIO
RSSSVT65P15B494U	ROSSETTI SALVATORE
MSTNNN92C28D390J	MASTROBERTI ANTONINO
GNGNTN71S18A328F	GIANGREGORIO ANTONIO
MNDSL55A20G227D	MANDATO SILVIO
PCFMHL60M25H764P	PACIFICO MICHELE
MLLGNN62M01G227H	MELILLO GIOVANNI
STNGRD86P24A509L	STANCO GERARDO
BLPDNT75R15A783C	BELPERIO DONATO
RVRGPP55C53H898U	REVERUZZI GIUSEPPINA
CVTGPP72A12A783S	CIVETTA GIUSEPPE
GGLMSM71S09H898K	GAGLIARDI MASSIMO
STFKRN74D67Z155N	STEFURIKOVA KATARINA
DMRTRS59P48H686J	DE MARCO TERESA
CNTMRN56P19D801B	CONTE MARIANO
01480160629	FRATELLI MERCURIO SOCIETA' AGRICOLA IN NOME CO
RMNNMR65H53F559Z	ROMANO ANNA MARIA
DLSGNN65D66G793A	D'ALESSIO GIOVANNA
PCRCRI65D23B706W	PICARIELLO CIRO
CRRLRD63M25A717I	CARROZZA ALFREDO
BRZSFN63H06E206C	ABRUZZESE STEFANO
05656130654	FRANCESCO GIULIANO E FIGLI - SOCIETA' SEMPLICE AG
DNLNCL88C08I234Z	D'ANIELLO NICOLA
04548780651	EURO.COM. SOC. AGR S.R.L.
05521750652	VOLPE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
05566260658	TENUTA DEGLI ULIVI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
MRTCMN61E26C47SY	MARTINO CLEMENTINO
MRCRFL89C15A783E	MERCORELLA RAFFAELE
GNSVCN63S59I630G	AGNES VINCENZINA
TZZMHL55T28H984S	TOZZI LI NUCI MICHELE
PCFMTT76B11A783P	PACIFICO MATTEO
FRNCLD71P14Z133V	FARINA CLAUDIO
RCCDNI86C15A783S	RICCI DINO
PZZGPP60C59C846F	POZZUTO GIUSEPPA
DLANNZ66S59B873O	D'ALOIA NUNZIA

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

TPLFNC54C05F566E	TIPALDI FRANCESCO
TDSNMR73P50C846Q	TEDESCO ANNA MARIA
GDSRRT81M70F988R	GAUDIUSO ROBERTA
CBLMSM72L16L628C	COBELLIS MASSIMO
MSTNNA60L70G596X	MASTROIANNI ANNA
FSCDNC68T08I197V	FUSCO DOMENICO
CRMNRF68R04L591J	CIARAMELLA ANDREA FRANCO
DNGNTN63A64G227J	D'ANGELIS ANTONIA
RSSGDU50R23E506D	ROSSI BERARDUCCI VIVES GUIDO
CVLCLD65D06Z112I	CAVALIERE CLAUDIO
BCCSRG77C17A489U	BOCCELLA SERGIO
FLEGNN78T21H703O	FEOLA GIOVANNI
GRZLBN71M24A399H	GRAZIANO ALBINO
DGRNGL69M04A783N	DE GREGORIO ANGELO
RCCGFR87L25A783Y	RICCIO GIANFRANCO
SNTGNN78A28B519F	SANTO GIOVANNI
CRCPQL74B22H764W	CIRCELLI PASQUALE
GLLNNM88C64A509A	GIOIELLA ANTONIA MARIA
MCCML66B44A399X	MACCHIA CARMELA
GRRMRA63M59H394Y	GORRASI MARIA
DSESVN73B16A783N	DE IESO SILVANO
PGNMGH75C41F839M	PIGNATELLI DELLA LEONESSA MARGHERITA
SLZGRD72P29Z133N	SOLAZZO GERARDO
PNNCT71D48F744P	PENNELLA CONCETTA
MRNRDM80R64A509L	MARANO IRENE DIAMANTE
DCPSVT72M31A566D	DI CAPUA SALVATORE
02715120644	SOCIETA' AGRICOLA VERNACCHIO DI VERNACCHIO FIO
03062710615	DE NICOLA SOCIETA' COOPERATIVA
MNCFNC95L27A783O	MINICOZZI FRANCESCO
LPRGPP73L47B963B	LEPORE GIUSEPPINA
MTAMTT61A13F912K	AMATO MATTEO
RGGGPP47R06E397Z	RUGGIERO GIUSEPPE
DSNGRD73D04L589V	DI SANTO GERARDO
PLMFNC37C25G793C	PALMIERI FRANCESCO
LNZDNG87E24D390F	LANZA DIONIGI
DRIGRZ61L41G631A	DI IORIO GRAZIA
SLLGPP46H27H592G	SELLITTI GIUSEPPE
FRTRSN73B05C284N	FORTE ROSSANO
03396930616	GALDIERO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
STNNGL78P26A091P	ASTONE ANGELO
BRTLGU67A11H898Z	BARTEMUCCI LUIGI
MRNRSO70M50Z133S	MORANO ROSA
GGLMRM63L68Z133J	GAGLIARDI MYRIAM
RCCGZL81M56A783P	RICCI GRAZIELLA
SCTPRN54C48L306M	SCOTELLARO PIERINA

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

CFRCMN69L16A230A	CAFARO CARMINE
DCSNLN67M68B415K	DI COSMO ANGELINA
DMSGNN61A15H703C	DI MASI GIOVANNI
TLLRA76B66A783C	TUTOLO LAURA
DVTPLN81P49A509A	DE VITO PAMELA INCORONATA
PLLLGU66E21A128N	PELLEGRINO LUIGI
03790090611	FATTORIA REALE DI TORCINO SRL
04150070615	ALZAIA SRL SEMPLIFICATA
DRILCN61R42H423A	DI IORIO LUCIANA
PRNVCN88A18A509F	PIRONE VINCENZO
SBRNTN90R17D643H	SBROCCHI ANTONIO
BRDLRG70H56Z114I	BRIDGES LIBERA GIUSEPPINA
PLMNNC51A29H764O	PALUMBO ANTONIO CARMINE
LPUCLD78C07A783T	LUPO CLAUDIO
PRLGRD75E10C105L	PERILLO GERARDO
LNGLCU84T13A783P	LONGO LUCIO
MRNGPP76E30A489X	MAIORANO GIUSEPPE
FRRPQL77B43B963K	FERRAIUOLO PASQUALINA
PPERFL79M24A783Z	PEPE RAFFAELE
DCNNTN88P15A783P	DI CONZA ANTONIO
SRGTRS81A70H703T	SORGENTE TERESA
CNTGLC76P12A509G	CONTINO GIANLUCA
PLMRST92M26A717R	PALUMBO ERNESTO
DLLNTN69E28A674R	DELLA CALCE ANTONIO
GLNTTL84H20A512W	GALEONE ATTILIO
SNTMRA59M51H955U	SANTILLO MARIA
DLLNNA63R54I145Q	DI LELLO ANNA
MNCRRT81P03A783M	MINICOZZI ROBERTO
MRCGNN61E22E249P	MARICONTE GIOVANNI
CRFLNI68M65F546P	CARFAGNO ILIANA
SCILCU71E55G386U	IESCE LUCIA
PLVGZL72L41A783T	POLVERE GRAZIELLA
NNCLBN70E26B492Z	IANNECE ALBANO
NRDNZE65D29H894W	NARDONE ENZO
MNFNMR76M62A509W	MANFRA ANNAMARIA
CPZCML64B54H227I	CAPOZZI CARMELINA
PCRMRC81L07A509G	PICARIELLO MARCO
PSCBNR76T46G121Y	PESCA BERNARDINA
PSCMRA67R18A783Y	PESCHETA MARIO
DSMCST83S17A509G	DE SIMONE CELESTINO
BNCSVT82B19A783K	BIANCO SALVATORE
BLPRZO84T07A783Y	BELPERIO ORAZIO
CVAPTR72T27G793I	CAVA PIETRO
MRNNG70B16A783D	MAIORANO ANGELO
TLLGPP43D18G309W	TULLIO CATALDO GIUSEPPE

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

VRRCMN59R27C106E	VERRILLI CARMINE ANTONIO
PNTGPP61C22A128Z	PINTO GIUSEPPE
SCRKTA92H52A783Y	SCROCCA KATIA
SLZSVT63R01A881Q	SOLAZZO SALVATORE
LNGGPP79C69B963T	LUONGO GIUSEPPINA
93011520652	ARCELLA SOC. COOP ARL
CCCCST87A24A509N	CICCONE CRISTIAN
FLGPQL73D22F717P	FALAGUERRA PASQUALINO
04495580658	SOCIETA' AGRICOLA GIO' S.S.
GRRLGU54B23A128D	GUARRACINO LUIGI
PCCGPP91L08B963K	PICCOLO GIUSEPPE
04913800654	SOCIETA' AGRICOLA TERRA NOSTRA SRL
TRRGPP67A01D390C	TERRALAVORO GIUSEPPE
03591890615	SOCIETA' AGRICOLA DE SIMONE S.S.
CRRFNC61M05A717J	CARROZZA FRANCESCO
BNCLND88H55I234J	BIANCHINO IOLANDA
04839100650	MOBI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
03824130169	SOCIETA' AGRICOLA FRESCOVERO S.S.
LMBGNN64A43B542F	LOMBARDI GIOVANNA
SNTMHL40S19A783Y	SANTORO MICHELE
LMBDNL71R27I471P	LOMBARDI DANIELE
GRVGRL64S67A881S	GERVASIO GABRIELLA
NNC>NNL83B48I145W	IANNUCCI ANTONELLA
SCRGGN74B62C846Y	SCROCCA GIORGINA LUCIA
PNRMHL85P63A783G	PANARESE MICHELA
CRSMRA72H13A783A	CARUSO MARIO
MLNGNE76D49A717N	MALANDRINO EUGENIA
CRBRNI88T14A783U	CORBO RINO
PNNRTT76R44C846O	PANNELLA ROSETTA
NFSLNZ80D28Z401S	NIFO SARRAPOCHIELLO LORENZO
VRRRCC83P27D643C	VERRILLI ROCCO
DNGMRA65R22C974Z	D'ANGELO MARIO
MBRLGU77S30A509R	IMBRIANI LUIGI
CCCGPP61C59F448Q	CACCESE GIUSEPPINA
PLMLCN90A15A783Z	PALUMBO LUCIANO
GLSTFL84P24A783U	GALASSO TEOFILO
TRRNTN70R23H703O	TERRALAVORO ANTONIO
VLLNTN77P13A717F	VILLECCO ANTONIO
NCLNLS66E69A881P	NICOLETTA ANNALISA
01635640640	SOCIETA' AGRICOLA CUNI OASIS DEI FRATELLI DELLA P
DLSDNL71L03C034E	D'ALESSANDRO DANIELE
NNTDNC58S05I197W	IANNOTTA DOMENICO
MNGNNT62D63F512D	MANGANIELLO ANTONIETTA
NNLNCL36T21A783X	IANNELLI NICOLA
DVTVNC36S05L004O	DE VITO VINICIO

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

NVALGU84P09A783L	NAVE LUIGI
PCLCMN53D15A328D	PUCILLO CARMINE
ZLLFCT87H59A783M	ZULLO FELICETTA
DGINTN72H12A783Q	DI GIOIA ANTONIO
FRAPQL87T21A783H	AUFIERO PASQUALE
GRDMHL64L06F967K	GIORDANO MICHELE
MLNNTN80D14A509D	MELONE ANTONIO
MZZNCF76L25F839X	MAZZONE ENRICO FRANCESCO
04760830655	FEUDI ENCHESTRE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
DDVPQL89L18A717J	DE DIVITIIS PASQUALE
DMLLEI83E10A783M	DI MELLA ELIO
FRRSFN79T23A091L	FERRO STEFANO
MNCGNN71H45G227B	MINICOZZI GIOVANNA
TLNNGL60L28L589V	ATLANTE ANGELO
CNTNTN74S12G596Y	CUNTI ANTONIO
DLCCLD77L07A509H	DE LUCA CLAUDIO
PRRMGB69H65H703R	PIERRI MARIA GABRIELLA
05634830656	FIEGO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
00762320620	SUISAN SRL SOCIETA' AGRICOLA
ZLESST67B16F717O	ZEOLI SEBASTIANO
BNCLSN99C69I234L	BIANCHINO ALESSANDRA
TRNFCT65A41C697S	TRINCHESE FELICETTA
FNLNNT63A60C359N	FINELLI ANTONETTA FILOMENA
NNLCLR48S62A783C	IANNELLI CLARA
DLSNRN71S47Z133U	D'ALESSANDRO ANDREANA
CSTMHL89R25I073V	CASTALDO MICHELE
LNGLLD71H01A717Q	LUONGO LEOPOLDO
FNLNNT70M52Z112C	FINELLI ANTONETTA
KMRBZN77M60Z127W	KUMOR BOZENA
CRDNNA83H41A783H	CARDO ANNA
PSSMRA71E14G596D	PASSARELLA MARIO
SNTGDU81S18H703Z	SANTORO GUIDO
03080520657	AZIENDA AGRICOLA DANIELE DI D'APONTE MARIA & C. S
PLCMRN81L60A783L	PAULUCCI MARINA
FSNFPP63L63I809B	FASANO FILIPPINA
MLLMRA56L09A717C	MELLONE MARIO
CTLGPP87S58A783Q	CUTILLO GIUSEPPINA
SCCRCC41S06G227G	SACCONI ROCCO
NZZPLE62P14I493Y	NUZZO EUPLIO
TRAMHL69D18H703Y	AUTUORI MICHELE
CRDMRP64D68I062F	CARDONE MARIA PIA
NRDDNC82H22A489W	NARDONE NARDONE DOMENICO
CGNGNN57C23L591H	COGNETTI GIOVANNI
RCCNTN87H66A783V	RECCE ANTONIA
VCRDNC84T17I234V	VICARIO DOMENICO

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

DBSRSO60E45E245A	DI BIASI ROSA
PLMMPN78B64A783C	PALUMBO MARIA PINA
LFRLRT94L11I805V	ALFIERI LIBERATO
CRBNTN48H12L274E	CARBONE ANTONIO
SRRTRS49C53G039S	SARRO TERESA
FLIMRA71L66F839Y	FILO MARIA
GRZNLN69C10A509U	GRAZIOSI ANGELO ANTONIO
BGLNTN85C10A717M	BUGLIONE ANTONIO
CLLMME73M46A509P	COLELLA EMMA
PSSGTN36A18L628R	PASSARELLI GAETANO
TNZLNI84T49A399G	TANZA ILENIA
CRCNDR82T01F839R	CARACCIOLODITORCHIAROLO ANDREA
PTTNTN74R29A489K	PETITO ANTONIO
BBBFNC75R18C284Y	BIBBO' FRANCO
VLLGCR84M18H703P	AVALLONE GIANCARLO
02379510643	LA FRAGOLINA DI PIZZA PASQUALE & C. S.A.S.
BNCFNC69A28A783T	BIANCO FRANCO
TRNGCR74M11A783V	TRANFAGLIA GIANCARLO
05295290653	IL CASEIFICIO POLITO S.N.C. DI FRANCESCO E NICOLA
02895100648	QUINTODECIMO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
GDNGPP57R28A230Q	GAUDIANO GIUSEPPE
02034790655	CO.VI.MER. SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA
CRSGPP63R30A755T	CARUSONE GIUSEPPE
05583210652	SOCIETA' AGRICOLA NUOVA NATURA S.R.L.
04783040654	SOCIETA' AGRICOLA NATURISSIMA S.R.L.
FDNMNL81C26A717A	FEDONE EMMANUELE
LNDLRD97L22H703M	LANDI ALFREDO
BSLVTI65R15D390X	BUSILLO VITO
GRNGLI87L52A509O	GUARINO GIULIA
ZLLGRZ66D60A328K	ZULLO GRAZIA
DPSLSN85E05A717V	DI PASQUALE ALESSANDRO
DCCFNC88S10A489Q	DE CICCO FRANCESCO
RBRVTI77C30D643S	ROBERTO VITO
RMLVCN81R30A783X	ARMELLINO VINCENZO
MNCDAI52S63G227Y	MINICOZZI IDA
DVTPQL59L20F988A	DE VITO PASQUALE
CRCGPP85C19A783E	CIRCELLI GIUSEPPE
NGRNNG88E15F704Y	NIGRO NICO ANGELO
MNCMSM84C01D390Q	MONACO MASSIMO
VLNTNT60M18M253B	VALITUTTO ANTONIO
MNTCMN74T03A717Z	MONETTI CARMINE
NFSLNZ73M28Z401E	NIFO SARRAPOCHIELLO LORENZO
PRRCLI66B11A717V	PIERRI ICILIO
CRVFNC73T011197X	CIERVO FRANCESCO
VSCRFL60E27H062G	VISCO RAFFAELE

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

FRGGNN66B08C939P	FARGNOLI GIOVANNI
GRRSFN72S69A509U	GUERRIERO STEFANIA
PLLPLA83C06A399M	POLLASTRONE PAOLO
FLCMGV51C64B888C	FALCE MARIA GIOVANNA
RBRFMN68P64L973K	ROBERTO FILOMENA
TRTSFN73A59A783M	TRETOLA STEFANIA
NNLDRN51R47A783G	IANNELLI ADRIANA
CZZDNT75S16H703U	CUOZZO DONATO
MZZNGL65T20G227Q	MAZZEO ANGELO
LMNPLG71P21I073D	LA MANNA PELLEGRINO
MTANTN66S14G793E	AMATO ANTONIO
MLLFNC72B28A512P	MAIELLO FRANCESCO
VRGSGB70D16F494S	VIRGILIO SERGIO BRUNO
CLCGZN80P06A696J	COLUCCI GRAZIANO
STSMRA70D01B644M	STASI MARIO
01763800636	TECNO AGRICOLA DI PAOLA ZECCHI NA SOCIETA SEMP
RCCGPP91C19A783Q	RICCIO GIUSEPPE
02951860648	SOCIETA' AGRICOLA BALDASSARRE S.R.L.
GRRMNG55T61H703R	GUERRITORE MARINA AGNESE
04111770618	SOCIETA' AGRICOLA SISTO RICCIO S.R.L.
RSSFNC93P24B963I	RUSSO FRANCESCO
ZTTLRD56A21A023G	ZOTTOLI LEONARDO
05084750651	AGRISTELLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
CFRWTR91L07A717T	CAFARO WALTER
05643830655	SOCIETA AGRICOLA FATTORIA IL CONTADINO SRL
02359730658	AZIENDA AGRICOLA STARZE S.S. DI ALOIA E DI BARTOL
TMMLCU80L66A566C	TAMMARO LUCIA
CRVLCU91C01E472Q	CORVAGLIA LUCA
CPPPQL91H07C525L	COPPOLA PASQUALE
RCCPQL64R13H984X	RICCI PASQUALE
CRVNTN88M11E791S	CIERVO ANTONIO
GRFNRN76A60A783M	GAROFALO INCORONATA
NGLNCL90H06A783O	ANGELONE NICOLA
PTTDNC62E29C284E	PATUTO DOMENICO
MLTMRA64L44F559N	MOLETTIERI MARIA
ZCCGPP60E10H703H	ZECCA GIUSEPPE
TRZGPP75C22G793V	TREZZA GIUSEPPE
PSCPLG90A19C034G	PESCHETA PIERLUIGI
VCDFDN57B06B644E	VICEDOMINE FERDINANDO
VRRSRG80B17A783G	VARRICCHIO SERGIO
SCNLNZ92B24A509C	SICONOLFI LORENZO
FRRVRE61S60I062W	FERRARA VERA
DNGVIO69H26G227V	D'ANGELIS IVO
LCNMRA79S28A783H	LO CONTE MARIO
PSTFNC58T01F481P	PASTORE FRANCESCO

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

DBNMRT92E09A717Z	DI BENEDETTO UMBERTO
PLMNTN45M10B644F	PALMIERI ANTONIO
MGLRSO61A63F839T	MIGLIORE ROSA
PCLMHL82A16A509R	PACILLO MICHELE
DLGTT66L23C676V	DEL GALDO MATTEO
FSCRST59R31A783T	FUSCO ERNESTO
CSRNTN72L15A783K	CESARE ANTONIO
SPRNNT61H68L102F	SPERDUTO ANTONIETTA
DMCGNN72P50F839J	DE MICHELE GIOVANNA
BZZMTC65S47H898B	BOZZA MARIA TECLA
NGRMLL57H43L461F	NIGRO MIRELLA
BRTSFN51C11H501L	BARTOLI STEFANO
CRLPNI71A60A783X	CARLETTA PINA
SRLRLB57M50F566I	SERLUCA ROSALBA
02937590640	ZUCCARINO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
MRNGNN57H24A509U	MARANO GIOVANNI
TRVDDG77C19A881F	TRIVELLI DAVIDE GIUSEPPE
CRSSFN69R16B895M	CRESCENZO STEFANO
CDLMFL64L56B415L	CODELLA MARIA FILOMENA
MTNVRN76E55G812Y	MAUTONE VENERANDA
CVLFTN50H28G243F	CAVALLUZZO FORTUNATO
DSEDRN76C55A783G	DE IESO ADRIANA
RZZGNNR56D03E037B	RIZZO GENNARO
VRRCMN60R31C106H	VERRILLI CARMINE
TNGRST50M08F694W	TANGO ORESTE
00129110649	CASA DI RIPOSO "ELENA E CELESTINO DE MARCO"
DNDNTN66C13H764K	D'ANDREA ANTONIO
CCCPLG58T02H984S	COCCA PELLEGRINO
MRCVTI84E12A509Z	MARICONDA VITO
01537500629	FRATELLI D'ARRISSO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
05088300651	TERRA DI SAPORI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A
01633300619	GIOSOLE SOC.AGR.IN ACC.SEMPL. DI A. PASCA & C.
04383530658	AGRICOLA GALIANO S.R.L.
CCRGAI81C61B963S	CECERE GAIA
DNGFRC71R21C974N	D'ANGELO FERRUCCIO
05700570657	IL NIDO D'ORO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
PLLCST74S19F839Y	PAOLELLA CRISTOFARO
DLNMSM88H18G039N	DI LIONE MASSIMILIANO
CMURFL86B04C129D	CUOMO RAFFAELE
03988310169	SOCIETA' AGRICOLA ORTOBIO S.S.
FRNGCM85E29A717I	FRANCO GIACOMO
STNLGU60A15H703C	STANZIONE LUIGI
CFFVTI78L13A783F	CIOFFI VITO
NNTNGL83E23A783C	IANNOTTI ANGELO
GNTGPP71H56B444O	GENITO GIUSEPPINA

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

LPRNGL72A27F546M	LEPORE ANGELO
CRGMME85E62A509T	CROGLIANO EMMA
GRMDLF85H25H703T	GRIMALDI ADOLFO
DNNVTR88L16E456Q	DI NUNZIO VITTORIO
DGRNGL83S17A783O	DE GREGORIO ANGELO
DRSLGU92L18F799Z	DE ROSA LUIGI
PRLLDA77D05A509Q	PIARULLI ALDO
CPRNTN76C07A783P	CAPORASO ANTONIO
SNTRNN77B46B519M	SANTUCCI ROSANNA
PRNMRA81E11B963V	PARENTE MARIO
FNTMRA76S54A064V	FONTANELLA MARIA
LBNLCU69S48A783W	ALBANESE LUCIA
TRRGPL74H27H703R	TERRALAVORO GIAMPAOLO
VTLGPP81E29L086O	VITALE GIUSEPPE
04554570657	AZIENDA AGRICOLA F.LLI.NOSCHESE S.S.
DLLDNO95E01D390K	DELL'ORTO ODINO
GRNLSS54A18G309J	GRANATA ALESSIO
LTLMRA66B48H764A	LATELLA MARIA
PCINTN43D11D756U	PICA ANTONIO
MRZGCM63L26L086Z	MARZANO GIACOMO
02308210646	SOCIETA' AGRICOLA ARTEMIDE SNC DI CEFALO G. & C.
MLTGN159L59C105O	MOLETTIERI GINA
LRRGLC81E11A509B	LERRO GIANLUCA
CMNGNN82H01B715Q	CAIMANO GIOVANNI BATTISTA
SCHMLE58A64A509S	SCHIAVONE EMILIA
GLDCRL83A01A399K	GOLDONI CARLO
MRNFNN62P15C250K	AMARANTO FERNANDO
CLBGRD57R10F480I	CILIBERTI GERARDO
VTLDNT68B03Z133K	VITELLI DONATO
TRTMRA72C57G793U	TROTTA MARIA
07557371213	AEROPONICA F.LLI PERROTTA SOCIETA' AGRICOLA S.R
CCCNGL69D04H984G	COCCA ANGELO
DNISVT87S04B963M	DIANA SALVATORE
05615660650	SOCIETA' AGRICOLA CARIVA S.N.C. DI CAPPALANTONEL
05261780653	BIOFRUIT CILENTO S.R.L.S. SOCIETA' AGRICOLA SEMPL
CTRCMN80S17D390E	CITRO CARMINE
CLNLCU48C53L845X	CILENTO LUCIA
PGNRTR45D01H798U	PAGANO ARTURO
03517460618	SOCIETA' AGRICOLA PALMIERI DI VITTORIO PALMIERI &
02300750656	KIWI SUD - SOCIETA' AGRICOLA SRL
MNCDNC72D17A783H	MINICOZZI DOMENICO
PLMMTT84E22A783S	PALUMBO MATTEO
MNGVCN72S58A243A	MONGILLO VINCENZA
GRNGTN85H08A783V	GUARINO AGOSTINO
PRNMRC85S14A783K	PERONE MARCO

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

SNSLRT63S07Z700J	SENESE LORETO
LTMGPP74S18E027M	ALTAMURA GIUSEPPE
PLARSO67D41F481J	PALO ROSA
MRTGPP63S42B494K	MAROTTA GIUSEPPINA
DBLNGL53H63H973J	DI BLASIO ANGELA
MSSGNR84E20I197E	MASSARO GENNARO
CRVMRN75H25B963Y	CIERVO MARIANO
NNTLGU82H16A783X	IANNOTTI LUIGI
CRSRNN74T44A783I	CARUSO ROSANNA
RBNLGU84C26A783W	RUBANO LUIGI
MGVGPP71A08B444P	MOGAVERO GIUSEPPE
RMNMR67P52G827L	ROMANO ANNAMARIA
07559151217	AZIENDA AGRICOLA VOLLA DI CUTILLO PERLINGIERI SR
SCRLSN74R28F839A	SCIARRILLO ALESSANDRO
CRCMFN70P22H703T	CROCE MALFINO
CMPSLV58C11H703R	CAMPIONE SILVIO
CLNNNT64R52G626H	COLANTONE ANTONIETTA
DMTDMN77P12D390Q	DI MATTEO DAMIANO
02165560646	I CAPITANI SOCIETA' AGRICOLA SRL
BFFGPP69C28I197W	BUFFOLINO GIUSEPPE
01676040627	VOTINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
GSMNTN92P28C525M	GISMONDI ANTONIO
05622330651	SOCIETA' AGRICOLA BUSILLO ANGELO & FIGLIO S.S.
PCCGGN59E64I002A	PICCIRILLO GIORGINA
LBRCCT66H62L589L	LOBRACE CONCETTA
ZNCRZO61P04A228T	ZINCO ORAZIO
SGNMCL82C28A783P	SAGINARIO MARCELLINO
RSSMNT57D45B367I	RUSSO MARIA ANTONIETTA
MCCGLD71B53Z133Z	MACCIA GERALDINA
PRRNTN70T20H703D	PIERRO ANTONIO
LBRLBA68P43D390D	LA BROCCA ALBA
MRTCNT69P64B963L	MAROTTA CORINTA
02921490617	IL QUERCETO SOCIETA' AGRICOLA SRL
DNGCMN58S25G227Q	D'ANGELIS CARMINE
RDNFDL84T28C129H	IARDINO FEDELE
TZZNLN77B11A783T	TOZZI NICOLA ANTONIO
VCNMNC77A48H703P	VICINANZA MONICA
CTRGCRA43M15H501U	COTRONEO GIANCARLO
PSSSNT64C42C359C	POSSEMATO ASSUNTA
DCRGDU83M03G596K	DI CERBO GUIDO
LCNNTN68E25Z133S	LUCIANO ANTONIO
04466240654	SASSO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
BRRDIA73R64A509U	BORRASI IDA
PZZSNJ70L64G479V	PIZZANO SONJA
LNEGNS71E42G827U	LEONE GENESIA

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

CTRRFL75E59B872G	CATERINO RAFFAELA
GRRNTN64H30A230Z	GUERRA ANTONIO
04427230653	SOCIETA' AGRICOLA VESUVIO S.S.
02477480640	CONSORZIO HISTORIA ANTIQUA SOCIETA' AGRICOLA A.
03523940652	BOREAL SRL SOCIETA' AGRICOLA
00300290657	CISAM SOC. AGR. E ZOOTECNICA SRL
MRNLNR80T61A783S	MORONE ELEONORA
CRCSGH87P08Z139I	CIRCELLI SERGHEY SASHEVICH
CRRMRA65B09H703S	CORRADO MARIO
PSTGRD86P46A509D	PASTORE GERARDINA
TSTGND69D46A783B	TESTA GIOCONDA
BLDLNE88E45H703H	BALDI ELENA
DROMSM80C30A783B	D'ORO MASSIMO
MNCGTN88E17A717C	MONACO GIONATAN
DDNGPP74A01H984R	DE DONATO GIUSEPPE
MNDMNL94C08Z129W	MANDATO MANUELE
TDNPNI65P70C250U	TEDINO PINA
LCRMHL69R29A509N	LUCREZIA MICHELANGELO
05526800650	ANIMA CONTADINA SOC.AGR.SEMPLICE DI ALTAMURA A
DVTNGL66P18A347X	DE VITO ANGELO
LTMFBA88H22F839P	ALTAMURA FABIO
CCLRSL91T54D390R	CICALESE ROSSELLA
LBRLTZ72E41D390L	LA BROCCA LETIZIA
BRRMRA63B58A783P	BORRELLI MARIA
RNZNGL78B12B963T	RENZI ANGELO
ZHNRLF36S24A552F	ZEHENDER RODOLFO
RIUVCN35S18A615O	IURA VINCENZO
PTTGNN63H54I197C	PETTI GIOVANNINA
DCPPQL54T25D784X	DI CAPRIO PASQUALE
FRRGPP79T18G793F	FERRO GIUSEPPE
MRTMNL80B41L083M	MARTINO MANUELA
SCLNLL73A09A024W	SICILIANO ANIELLO
BRLRSR75L03H898Y	BRILLI ROSARIO
CPPNTN82S28A783T	COPPOLARO ANTONIO
SVNGTN92T10F799V	SAVANELLI GAETANO
BRCLRA56T42F839B	BRACALE LAURA
CVLMLE79A11F912G	CAVALLARO EMILIO
NVACRL90B17A783E	NAVE CARLO
05489290659	ECO NATURE' SOCIETA' AGRICOLA A R.L.S.
LNGSBT58B28G834S	LUONGO SABATO
DRBGNN52M23A783H	DI RUBBO GIOVANNI
PTRCML62B43F717Z	PETRILLO CARMELA
SMNNMR58M60G827A	SIMEONE ANNA MARIA
MRCNLF50D27A243N	MARCUCCI ANGELO FRANCESCO
CMNVCN53P14G226D	COMUNIELLO VINCENZO

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

GLLVTI58C10A230G	GALLO VITO
CMUCMN83T28C129S	CUOMO CARMINE
02806990640	SANTA FOSCA SOCIETA' AGRICOLA SRL UNIPERSONAL
03741020618	SOCIETA' AGRICOLA CENTRO ZOOTECNICO COLOMBIA
PLMNCL56E29C125Z	PALMA NICOLA
07923211218	SOLE MIO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
PCCNGL70H07B963F	PICCIRILLO ANGELO
FLZDNL78L28A783H	FALZARANO DANIELE
PLSMRA72P15A783K	PELOSO MARIO
MNAGPP83B04H703O	MANIA GIUSEPPE
LMMRNI76L24A783T	LEMMO RINO
DCRNNT73B64F839W	DE CRISTOFARO ANTONIETTA
GRSNZE73H07A783O	GRASSO ENZO
MSTCRN57L61F113M	MASTROCINQUE CHIARINA
DCNCLD69H09A717F	D'ACUNTO CLAUDIO
CSALGU86L17A717W	CASO LUIGI
01308780624	AZIENDA VOTINO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
PZLSNT47D56M093F	PUZELLA ASSUNTA
BRNTTN44D56E715C	BRUNO TATIANA
MRNSVR66C65Z133Y	MARINELLA SAVERIA
PNZRFL71R24A783T	PANZA RAFFAELE
PLSNMR67R58F912E	PELUSO ANNAMARIA
DLNMLE73E30A783T	DE LEONARDIS EMILIO
PRDNGL73A57A783L	PARADISO ANGELA
SNTDTL69C61G121G	SANTORO DONATELLA
DRNNZT74D70I438S	ODIERNA NUNZIATINA
GRZCMR62C08H394J	GRAZIUSO COSMO-RAFFAELE
PLMPQL74S18A717W	PALUMBO PASQUALE
04581930650	VIVAI CAFARO SOCIETA AGRICOLA S.R.L.
DNFPNI95A08D390M	D'ONOFRIO PINO
03207050612	SOCIETA' AGICOLA SEMPLICE ALFONSO CHIAPPARI DI C
00300240652	AGRI-OVO SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.
DRNMSM72P05B963U	DURANTE MASSIMILIANO
05106230658	C & F ENERGY SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
CRRVCN63P01B644P	CERRATO VINCENZO
DBSPQL57C60D230S	DI BIASE PASQUALINA
MRTGRG66H15E034I	MARTUCCI GIORGIO
RNLGRD59T04G227N	RANALDO GERARDINO
SCNGPP85H28A509Y	SICONOLFI GIUSEPPE
PCCGNN60E27C284M	PICCIRILLO GIOVANNI
PLLCST85H30B963B	PAOLELLA CRISTOFORO
DCCNCL77E02A783J	D'OCCHIO NICOLA
MNCLRD87R16A399P	MONACO LEONARDO
DPLPQL63H15C525H	DI PAOLA PASQUALE
DSNRFL86B11A783O	DI SANTO RAFFAELE

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

DLNSLV63E21E2490	DI LONARDO SILVIO
GRSTMS68R14B542H	GRASSO TOMMASO NICOLA
CRNTRS85E65E791N	CORONELLA TERESA
04836550659	RISPOLI ALLEVAMENTI S.R.L.
01628920629	SOCIETA' AGRICOLA LO PIANO S.R.L.
DVTGLC78A12H703N	DE VITA GIANLUCA
04942250657	LE VERDURE DELL'ORTO S.S. DI PALO ROSA & C. SOCIE
DCCRSO50C53I630K	DE CICCO ROSA
MZZMDA61E17D390S	MAZZEI AMEDEO
FRLMRP60M53H703P	FIORILLO MARIA PIA
NRCCML73T46F717K	NARCISO CARMELA
FSCBLA67C13E249G	FOSCHINI ABELE
CLTCMN69D16M093J	COLETTA CARMINE
PCLNNL75C58A783G	PUCILLO ANTONELLA ROSALBA
GMBFPP68B06L086T	GAMBUTI FILIPPO
05290890655	FLORIDA AGRICOLA S.R.L.S. - SOC. AGRICOLA
MRAPQL79L17A091W	MAURO PASQUALINO
03786110639	SOCIETA' AGRICOLA S.CECILIA - S.R.L.
CLNGPP64P50G535T	CALIENDO GIUSEPPINA
STBCSR79D01H703W	STABILE CESARE
DPDMSM66L05A509H	DI PADOVA MASSIMO
PZLLGU70L20A783E	PUZELLA LUIGI
SVNRSO90D41F799Y	SAVANELLI ROSA
04903820654	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI D'ANGELO DI D'ANGELO FRAN
05074020651	SOCIETA' AGRICOLA LE TENUTE DEL CAVALIERE S.R.L.
04136960657	SOCIETA'AGRICOLA COCCORULLO S.A.S. DI COCCORUL
09340990150	SAB SRL
RBCVTI74A26A509A	ARBUCCI VITO
LOIRSL76M55C359P	LOIA ORSOLA
MDLFPP59S18H898A	MODOLA FILIPPO
LNIRFL63T07C262O	IULIANO RAFFAELE
DBLLRD68C22E249Z	DI BLASIO ALFREDO
DCCFNC62D26L254I	D'OCCHIO FRANCESCO
MDCNLN70C68F636L	MEDICI NICOLINA
CNCLRD77T17A783D	CENICCOLA ALFREDO
MRCNZR53S25A783M	MERCURIO NAZZARENO
VTLGPP65P27L628Q	VITALE GIUSEPPE
PLLGNR62R09C846R	PILLA GENNARO
MSNNLN79D20A783Y	MASONE NICOLINO
CGGNTN82A30A783U	CAGGIANO ANTONIO
GLLVCN56D09E054F	GALLO VINCENZO
NTFLR43E70B872A	NATALE FLORA
BVPNNT58H47F481B	BOVI PADULA ANTONIETTA
04283220657	FRATELLI RISPOLI SRL SOCIETA' AGRICOLA
TRRNTN71R21D390X	TERRALAVORO ANTONIO

**Studio Legale Romano Genito**  
Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

LNGRFL68T20G227N	LUONGO RAFFAELE
PGNNGL89R26F839N	PAGANO ANGELO
VRR LGU88M03A783J	VERRILLO LUIGI
MRSFPP63C15F839Z	MORESE FILIPPO
GDCGPP57H58I410X	GIUDICE GIUSEPPA
DMRNTN56B57F839A	D'AMORE ANTONIA
VTLCN55C26I809E	VITALE VINCENZO
NPLFNC62R22A509C	NAPOLITANO FRANCESCO
PPDGLM57M16D638L	OPPIDO GIROLAMO
DRINNT80T62A783P	DI IORIO ANTONIETTA
PRDPTR47H26H898V	PARADISO PIETRO
04290770611	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI PAPA S.S.A
RSNFNC82A30F839R	ROSANO FRANCESCO
04252820610	L'ORTO DI EMILA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILI
03614100612	BIONATURA SOCIETA' AGRICOLA SRL
01863170658	SA.F.MA. SAS DI LUIGI FORTUNATO & C.
PRCNLN65C66B542U	PROCACCINI NICOLINA
VRRGPP87B09D390W	VERRONE GIUSEPPE
FRLCML69C62H764O	FIORILLI CARMELA
DVTLRA83M63A509S	DI VITO LAURA

**Sintesi dei motivi di ricorso:**

**1° Motivo - Eccesso di potere. Violazione di legge. Difetto e incompletezza di istruttoria. Carezza e difetto di motivazione ex art. 3, L. 241/90. Violazione del bando attuativo della tipologia d'intervento 4.1.1. "Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole" del Piano di Sviluppo Rurale - P.S.R. Campania 2014/2020 approvato con D.R.D. n. 52 del 09.08.2017-.**

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti della procedura relativamente alla misura 4.1.1., sfociati poi nell'approvazione della graduatoria definitiva, che hanno escluso l'odierno ricorrente dall'ammissione ai benefici richiesti, per violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90, in quanto la Commissione di riesame delle istanze, dopo aver comunicato al Sig. Rinaldi un preavviso di diniego ex art. 10-bis della Legge Procedimentale, pur avendo accolto i chiarimenti forniti in relazione alla eccezionale irregolarità del DURC, ha ritenuto le restanti precisazioni non sufficienti a rimuovere le cause di non ammissibilità, senza minimamente motivare sul punto, confermando l'esclusione della A. & P. Agricoltura.

Infatti, la Commissione non ha motivato alcunché sui chiarimenti offerti riguardo all'alienazione della vecchia trattoria, relativamente al complessivo rinnovamento delle attrezzature, né ha preso in considerazione i chiarimenti offerti sulle presunte carenze relative al BPOL e alle specificità

## Studio Legale Romano Genito

### Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

dell'elaborato progettuale, riguardanti gli interventi agronomici da effettuare.

Inoltre, con espresso riferimento al preventivo della Ditta Cartil Srl, lo stesso risultava allegato, in conformità a quanto richiesto dalla Commissione.

#### ***2° Motivo - Difetto di istruttoria. Violazione della Circolare Esplicativa n. prot. 299436 del 9 maggio 2019-.***

Il ricorrente ha sollevato la violazione del punto 5 della Circolare Esplicativa n. prot. 299436 del 09.05.2019. Infatti, il piano progettuale, per rispondere alle specifiche finalità di riduzione dei costi di produzione, miglioramento energetico e sostenibilità aziendale aveva previsto la realizzazione di un impianto fotovoltaico con una produzione pari a 13.2 KW per l'autonoma produzione di energia elettrica necessaria per soddisfare il fabbisogno dei macchinari aziendali e per l'illuminazione dell'area circostante il fabbricato.

Tra le contestazioni sollevate dalla PA nel preavviso di diniego vi era quella (punto 6) secondo cui *“i preventivi presentati dalle ditte ENERGY BOOST S.r.l. e FB IMPLANTI sono a corpo pertanto non rispettosi di quanto previsto dal bando e non confrontabili con quello di NUOVA ELETTRONICA S.r.l.”*.

L'istante pur avendo ammesso, per mero errore materiale, di non aver allegato alla domanda di sostegno *“il file contenente tutte le informazioni richieste per la stesura dei preventivi”*, con espresso riferimento alla mancata allegazione del computo metrico contenente nel dettaglio le singole voci di cui al preventivo, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, aveva tempestivamente fornito tutta la documentazione, già formata all'atto di presentazione della domanda, relativa al computo metrico degli interventi da realizzare.

Tale criticità poteva agilmente essere superata, in quanto, in virtù degli obiettivi dichiarati dal bando di gara, delle finalità *green* della procedura, del *favor* predisposto dall'ordinamento interno ed internazionale (compreso quello UE) per lo sviluppo ecosostenibile e, da ultimo, dalla circolare esplicativa emanata dall'ente innanzi richiamata, tale imprecisione formale avrebbe potuto essere sanata in virtù di quanto specificato dalla circolare del 9 maggio 2019, che al punto 5 – Istruttoria preventivo fotovoltaico ed attribuzione punteggio prevedeva la possibilità per i concorrenti di ovviare alla lacuna succitata.

#### ***3° Motivo - Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 20 della L. 241/90. Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria. Violazione delle disposizioni generali attuative del PSR 2014/2020 adottato con Decreto Dirigenziale n. 38 del 28.07.2016 e successive integrazioni-.***

Il ricorrente ha sollevato la violazione del dovere, posto in capo ad ogni Pubblica

## Studio Legale Romano Genito

### Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito

Amministrazione, di attivare e concludere ogni procedimento o sub-procedimento a natura vincolata, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. 241/90, soprattutto se riletta in combinato disposto con l'art. 20 della stessa Legge, dato che l'amministrazione, ad eccezione di pochi casi espressamente consentiti, ha il dovere di motivare un provvedimento espresso di diniego ove ravvisi l'insussistenza dei requisiti richiesti. La violazione si è ravvisata nell'assenza *rebus sic stantibus* dell'analisi dei documenti e dei chiarimenti offerti ai fini della rivalutazione della domanda, vista la scarsa motivazione posta a supporto della valutazione di non ammissibilità.

Si è dedotta, altresì, l'illegittimità del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva e dell'elenco delle istanze non ammissibili alla valutazione, relativamente alla misura 4.1.1, nonché, in ossequio al principio di economia processuale, di ogni provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, per eccesso di potere in relazione alla figura sintomatica del difetto e incompletezza di istruttoria, nonché per violazione delle Disposizioni Generali Attuative relative alla gestione delle domande di sostegno del P.S.R. Campania 2014/2020 misura 4.1.1. - adottato con Decreto Dirigenziale n. 38 del 28.07.2016 e pubblicato sul BURC n.52 del 01.08.2016 - e successive integrazioni, nonché del manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno approvato con DRD n.106 del 20.04.2018.

**4° Motivo - *Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, lett. B) della L. 241/90 e dell'art. 83, comma 9 del D.lgs n. 50/2016.***

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'istituto del soccorso istruttorio (art. 6, lett. B) della L. 241/90 e dell'art. 83, comma 9 del D.lgs n. 50/2016), in quanto, a fronte di elementi dell'istanza ritenuti non essenziali dalla normativa vigente, la PA ha il dovere di richiedere l'integrazione documentale e/o il chiarimento necessario ad individuare con esattezza le specifiche tecniche della domanda/offerta.

La domanda di ammissione al finanziamento, presentata dal Sig. Rinaldi, era certamente sanabile attraverso la rettifica successiva delle dichiarazioni secondo lo strumento generalizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 (cd. *Soccorso istruttorio*).

**Conclusioni:** dichiarare la illegittimità dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni atto e/o provvedimento ad esso presupposto, consequenziale e/o connesso (anche non conosciuto);  
-provvedere, conseguentemente, ad una nuova istruttoria della domanda di concessione dei finanziamenti europei avanzate dalla A. & P. Agriculture di Rinaldi Paolo relativamente alla misura 4.1.1., con l'inserimento in graduatoria utile alla concessione dei richiesti benefici.

**Estremi dell'ordinanza:** n. 541 Reg.Prov.Cau. pubblicata il 12.11.2020 resa dal T.A.R.

**Studio Legale Romano Genito**  
**Avv. Giovanni Romano – Avv. Paola Genito**

Campania – Salerno, Sez. I nell'ambito del giudizio R.G. n. 1235/2020.

Si offrono in comunicazione al presente avviso:

1. Ricorso introduttivo del giudizio iscritto al N. Reg. Ric. 1235/2020 dinanzi al T.A.R. Campania - Salerno, sezione prima, firmato digitalmente;
2. Ordinanza n. 541/2020 reg. prov. cau. del T.A.R. Campania - Salerno, sezione prima, firmata digitalmente;
3. Elenco nominativo dei controinteressati, ossia le imprese ammesse ed inserite nella graduatoria definitiva finale, allegata al Decreto dirigenziale n. 138 del 15.07.2020.

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

**La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania, Salerno, sezione prima al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.**

Benevento, 23 dicembre 2020

**Avv. Paola Genito**

## Studio Legale Romano Genito

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito*

### TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

#### PER LA CAMPANIA – SALERNO

#### Ricorso con istanza cautelare

per

il sig. **Rinaldi Paolo**, nato ad Ariano Irpino (AV) il 28 agosto 1990 (C.F. RNLPLA90M28A399L) nella qualità di legale rapp.te p.t. della ditta **A. & P. Agriculture** (P.IVA 02665960643), con sede legale in Trevico (AV), alla Via Molini n.98, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paola Genito (C.F. GNTPLA68L62A783B e P.IVA 01191960622) e Giovanni Romano (C.F. RMNGNN53A16F839E e P.IVA 00152190625) con gli stessi elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Benevento al viale Mellusi n. 53, il tutto in virtù di procura in calce al presente atto.

Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni presso il seguente numero di fax 0824/334898 o presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata [paolagenito@pec.it](mailto:paolagenito@pec.it);

contro

**La REGIONE CAMPANIA**, (Codice Fiscale 80011990639) in persona del Presidente p.t., per la carica domiciliato in Napoli, alla via Santa Lucia n.81, presso la sede legale dell'ente – pec: [us01@pec.regione.campania.it](mailto:us01@pec.regione.campania.it);

nonché contro

**La REGIONE CAMPANIA – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – UOD500710 – Servizio territoriale provinciale di Avellino**, in persona del legale rapp.te p.t. per la carica domiciliato presso la sede dell'ente sita in Avellino – Collina Liguornini Palazzo della Regione - pec: [uod.500710@pec.regione.campania.it](mailto:uod.500710@pec.regione.campania.it)

e nei confronti di

**BELPERIO ADELINA**, (BLPDLN76S57H898P) quale terzo controinteressato, domiciliata in (82020) San Giorgio la Molarata (BN) alla Contrada Favali snc - pec: [belperioadelina@pec.it](mailto:belperioadelina@pec.it);

**MASTROIANNI ANNA**, (MSTNNA60L70G596XH703L) quale terzo controinteressato, domiciliata in (81012) Alvignano (CE) alla Via Sagliutella n.08 - pec: [anna.mastroianni@pec.agritel.it](mailto:anna.mastroianni@pec.agritel.it);

**AZIENDA AGRICOLA DOTT. MASSIMO COBELLIS,**  
**(CBLMSM72L16L628C) quale terzo controinteressato,** domiciliato in (84078) Vallo della Lucania (SA) alla Via G. Cobellis n.29 Frazione Angellara – pec: [aziendaagricolacobellis@pec.it](mailto:aziendaagricolacobellis@pec.it);

**per l'annullamento**

- degli atti di svolgimento della procedura selettiva pubblica per il finanziamento delle domande di sostegno relative al bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1. “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” del Piano di Sviluppo Rurale - P.S.R. Campania 2014/2020, ed in particolare:

- della **nota prot. n. 2020 0291904 datata 22 giugno 2020**, comunicata a mezzo pec in data **25.06.2020**, avente ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 – Misura 4, Tipologia d'intervento 4.1.1. – domanda di sostegno n.84250099573 prot. n.AGEA.ASR.2018.407842 del 03.05.2018. Comunicazione esito della Commissione del riesame ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.”

- del **Decreto Dirigenziale n. 138 del 15 luglio 2020**, pubblicato sul BUR Campania **n.147 del 20.07.2020**, recante “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia d'intervento 4.1.1. – Bando adottato con DRD n.52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii. – pubblicato sul BURC n.63 del 14.08.2017 Approvazione della graduatoria unica regionale definitiva”;

- degli allegati del **Decreto Dirigenziale n. 138 del 15 luglio 2020**, tra cui la graduatoria definitiva nonché l'elenco definitivo delle istanze non ammissibili alla valutazione;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra i quali, ove occorre, il bando per la concessione dei contributi, i verbali di istruttoria delle pratiche di contributo, il decreto dirigenziale n.136 del 02.08.2019 di approvazione della graduatoria provvisoria regionale del Bando inerente le Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia d'intervento 4.1.1. del PSR Campania 2014/2020, la nota prot. 2019 0515491 del 27 agosto 2019 avente ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 – Misura 4, Tipologia d'intervento 4.1.1. – domanda n.84250099573 prot. AgEA n.AGEA.ASR.2018.407842 del 03.05.2018 - comunicazione di non accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/1990”;

**nonché per l'annullamento**

di ogni atto non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

## FATTO

1. Con D.R.D. n. 52 del 09.08.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 de 14.08.2017) la Regione Campania ha approvato il bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1. “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” del Piano di Sviluppo Rurale - P.S.R. Campania 2014/2020 (**All. 1**).

Con il predetto bando sono stati stanziati 64 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole campane, con il precipuo scopo di favorire l’affermazione di una agricoltura più forte, giovane e competitiva, nonché più sostenibile, con filiere meglio organizzate ed efficienti, caratterizzata da aziende agricole dinamiche, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale. (Strategie di attuazione del PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015).

2. La **Tipologia d’intervento 4.1.1.** è stata attivata per favorire l’affermazione di un’agricoltura forte, giovane e competitiva con filiere meglio organizzate, caratterizzate da aziende agricole dinamiche nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, nonché per favorire il ricambio generazionale degli imprenditori agricoli, evitare lo spopolamento delle aree rurali e creare le premesse per il rilancio della produttività delle imprese, attraverso interventi materiali ed immateriali previsti dal piano degli investimenti per il miglioramento della situazione reddituale, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli addetti, il miglioramento delle condizioni di igiene e di benessere degli animali oltre le norme obbligatorie, l’adozione di processi produttivi sostenibili da un punto di vista ambientale per quanto riferibile alla gestione del suolo, alla distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci oppure in grado di salvaguardare le produzioni da situazioni climatiche eccezionalmente avverse, l’introduzione di nuove tecnologie, la riconversione e la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole (biologico, tracciabilità, produzioni di nicchia) in funzione delle esigenze del mercato, lo sviluppo della diversificazione dell’attività aziendale (trasformazione, vendita diretta), il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili (limitatamente alle sole esigenze produttive aziendali). Tali obiettivi vengono garantiti attraverso l’erogazione a favore degli agricoltori di un finanziamento per la realizzazione degli investimenti previsti dal piano di sviluppo aziendale.

3. Il sig. Rinaldi Paolo, rivestendo le qualità indicate nel bando ed essendo in possesso dei titoli richiesti, nella qualità di legale rappresentante dell’azienda agricola A. & P. Agricolture presentava, tempestivamente, **domanda di sostegno n. 84250099573**

acquisita al prot. n. AGEA.ASR.2018.407842 del 03.05.2018 (All. 2) con n. 22 documenti allegati a corredo della pratica (All. 2bis).

4. In particolare, chiedeva di partecipare, in esecuzione al bando pubblicato nel BURC n. 63 del 14 agosto 2017, alla selezione per la concessione di un contributo individuale per l'acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali anche per la prima lavorazione dei prodotti e trasformazione, a valere sul PSR Campania, Misura 4.1.1. – Investimenti in immobilizzazioni materiali – supporto per gli investimenti nelle aziende agricole.

5. Con tale intervento il ricorrente intendeva realizzare un deposito da destinare a stoccaggio e lavorazione delle castagne con annessa sistemazione esterna ed annesso impianto fotovoltaico da posizionare sulla struttura da realizzare. Il progetto presentato prevedeva anche un intervento agronomico con realizzazione ex novo di messa in posa di un castagneto con la tecnica del rinfoltimento di un impianto già esistente. L'obiettivo principale era dunque quello di ammodernare ed ampliare la struttura produttiva già esistente, renderla maggiormente utilizzabile, nonché dotare l'azienda di macchine, attrezzature ed impianti di produzione di energia rinnovabile necessari per il ciclo produttivo.

6. Il finanziamento richiesto per la realizzazione del progetto prevedeva un costo totale di € 589.765,18 di cui € 400.828,79 di contributo pubblico totale.

7. All'esito dell'istruttoria delle varie richieste di aiuto, con decreto dirigenziale n. 136 del 2 agosto 2019, veniva approvata la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno di cui al Bando T.I. 4.1.1. del PSR Campania 2014/2020, nonché l'elenco delle istanze non ammissibili alla valutazione (All. 3).

8. Il ricorrente Rinaldi Paolo risultava, dunque, nell'elenco delle istanze non ammissibili alla valutazione e, successivamente, con nota prot. 2019.0515491 (All. 4), ricevuta via pec in data 25.06.2020, veniva comunicato l'esito negativo dell'istruttoria per le seguenti motivazioni:

*“1. DURC irregolare come da verbale ufficio controlli di veridicità protocollo n.2019.0404165 del 26.06.2019;*

*2. L'azienda ha una SAU di ha 16.50.00, una dotazione di 105kW e una potenza ammissibile di kW 152. La trattrice richiesta è di kW 121, nella relazione allegata al BPOL il Tecnico afferma che la nuova trattrice sostituirà quella presente in azienda. La sola sostituzione non è ammessa e supera la potenza*

ammissibile di 74 kW.

3. Per quanto riguarda la realizzazione del deposito e la sistemazione esterna, alla domanda di sostegno sono allegati il computo metrico del deposito e dell'impianto elettrico a firma dei tecnici incaricati, arch. Michele CIPRIANO e dott. Agronomo Carmine CORNACCHIA, mancano le pec d'invio delle offerte e le offerte scontate delle ditte concorrenti COGER – CO.PAR – DE ANGELIS.

4. Per quanto riguarda gli interventi agronomici nella relazione allegata al BPOL i lavori agronomici a farsi non sono descritti e non ci sono i computi metrici analitici della spesa con le relative offerte scontate delle ditte concorrenti.

5. Per quanto riguarda l'arredo d'ufficio fra i documenti allegati ci sono le pec d'invio dell'offerta nonché il preventivo delle ditte GL FORNITURE S.r.l. LANZA UFFICIO S.r.l., della terza ditta concorrente CARTIL SRL c'è la pec d'invio dell'offerta ma non il preventivo.

6. Relativamente al fotovoltaico i preventivi presentati dalle ditte ENERGY BOOST S.r.l. e FB IMPLANTI sono a corpo pertanto non rispettosi di quanto previsto dal bando e non confrontabili con quello di NUOVA ELETTRONICA S.r.l.”

9. Il Sig. Rinaldi Paolo, avverso tale provvedimento, proponeva istanza di riesame, trasmessa a mezzo pec in data 04.09.2019, protocollata in data 09.09.2019 al n. 0534609 (All. 5), contestando, nel merito, i motivi di rigetto della domanda di sostegno n. 84250099573, presentata in data 3 maggio 2018.

10. In particolare, con riguardo al primo punto di diniego, si evidenziava, che la **ditta** risultava **in regola con la posizione contributiva**, allegando il **documento DURC positivo**. Precisava, altresì, in relazione al secondo punto in contestazione che l'azienda avrebbe effettuato **l'alienazione della vecchia trattoria e non la sostituzione**, il tutto in linea con le previsioni del bando, con riguardo al terzo punto che le **offerte** erano state **tutte correttamente redatte**, firmate digitalmente e trasmesse quali allegati prima della scadenza del bando e che la mancata allegazione alla domanda del file contenente le pec d'invio delle offerte e le offerte scontate delle ditte concorrenti COGER – CO.PAR – DE ANGELIS relative ai preventivi delle opere edili ed agronomiche, era imputabile alla grandezza, in termini di Mb, del file zip allegato al punto 14 – Quadro M elenco di controllo della documentazione allegata alla domanda ed attestazione - della domanda di sostegno (cfr. All.2bis); a riprova della trasmissione veniva nuovamente inviata la documentazione oggetto di contestazione. Sul punto quattro si precisava che gli interventi agronomici benché non indicati nella relazione allegata al BPOL erano stati dettagliatamente **riportati**

**nella voce sp cat. 3 del computo metrico.** Veniva, altresì, integrata la relazione tecnica con descrizione delle opere agronomiche come riportate nel computo metrico generale dei lavori alla sp categoria 3. Precisava, inoltre, che da un controllo effettuato sul sistema SIAN della domanda presentata, **risultavano allegati sia la pec d'invio dell'offerta della ditta CARTIL S.r.l. che il preventivo, diversamente da quanto contestato al punto 5.** Provvedeva altresì ad allegare i file contenenti il dettaglio delle offerte presentate dalle ditte ENERGY BOOST S.r.l. e FB IMPIANTI, per mero errore non trasmesse.

**11.** In data 16 gennaio 2020 si riuniva, pertanto, la commissione preposta al riesame delle domande senza, tuttavia, modificare l'esito dell'istruttoria, se non in relazione al primo punto relativo alla regolarità del DURC, di talché, con nota prot. 2020 0291904 del 22 giugno 2020, comunicata a mezzo pec in data 25 giugno 2020 (**All. 6**), veniva comunicato al ricorrente che la commissione di riesame delle istanze del PSR, dopo aver esaminato la documentazione, aveva confermato la non ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno.

**12.** Unitamente alla nota di rigetto del riesame non veniva tuttavia allegato il relativo verbale della commissione, cosicché il ricorrente, in data 11 settembre 2020 (**All. 8**), presentava istanza di accesso agli atti, evidenziando, per l'appunto, la mancata allegazione dello stesso al provvedimento di rigetto.

**13.** Successivamente, dunque, all'esito del riesame, veniva pubblicato sul BUR Campania n. 147 del 20.07.2020, (recante "Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia d'intervento 4.1.1. – Bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii. – pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017 Approvazione della graduatoria unica regionale definitiva") il **Decreto Dirigenziale n. 138 del 15 luglio 2020 con allegato sia la graduatoria definitiva delle istanze finanziate, con il relativo punteggio, sia l'elenco definitivo delle istanze non ammissibili a valutazione** (All. 9).

**14. L'odierno ricorrente, alla luce dell'istruttoria elaborata dai tecnici della Regione Campania, con riguardo alla misura 4.1.1., figurava, dunque, nell'elenco delle istanze non ammissibili a valutazione.**

**15.** All'esito, dunque, della complessa attività istruttoria posta in essere dalla Regione Campania, la domanda di sostegno presentata dal Sig. Rinaldi Paolo, a valere sulla misura 4.1.1., non è stata ritenuta ammissibile alla valutazione.

16. Le istanze che, invece, sono state ritenute ammissibili alla valutazione ma non al finanziamento, perché aventi punteggi inferiori, sono state inserite nell'elenco delle aziende in overbooking, cosicché, in ragione delle disponibilità finanziarie dell'ente regionale, potranno accedere, per scorrimento, ai richiesti contributi.

17. Il Sig. Rinaldi Paolo, alla luce della scheda di autovalutazione depositata unitamente alla domanda di sostegno per la misura 4.1.1. (**All. 2bis** - all. n. 18 Quadro M della domanda di sostegno), avrebbe dovuto ottenere - indicativamente - il punteggio totale di 55 punti che nella graduatoria definitiva relativa alla misura 4.1.1. l'avrebbe collocato al 336° posto. Alla luce, tuttavia, dell'istruttoria espletata e delle motivazioni finali fornite dall'ente regionale, la domanda dell'odierno ricorrente è risultata essere non ammissibile alla valutazione, di talché si ritrova esclusa dall'ammissione ai benefici previsti dai fondi europei relativamente alla misura 4.1.1..

\* \* \* \* \*

**Tutto quanto innanzi premesso, l'odierna parte ricorrente deduce l'illegittimità degli atti in epigrafe impugnati, nonché di tutti i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenti (anche non conosciuti) che hanno determinato l'esclusione del Sig. Rinaldi Paolo dalla graduatoria relativa alle istanze ammesse al finanziamento con riguardo alla misura 4.1.1., e che pertanto devono essere annullati sulla base dei seguenti motivi di diritto:**

**1. Eccesso di potere. Violazione di legge. Difetto e incompletezza di istruttoria. Carenza e difetto di motivazione ex art. 3, L. 241/90. Violazione del bando attuativo della tipologia d'intervento 4.1.1. "Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole" del Piano di Sviluppo Rurale - P.S.R. Campania 2014/2020 approvato con D.R.D. n. 52 del 09.08.2017**

Con il primo motivo di impugnazione si deduce l'illegittimità degli atti della procedura relativamente alla misura 4.1.1., sfociati poi nell'approvazione della graduatoria definitiva, che hanno escluso l'odierno ricorrente dall'ammissione ai benefici richiesti, per il fatto che, a detta degli organi regionali, il progetto presentato, pur a seguito dei chiarimenti offerti dal Sig. Rinaldi, risultava privo dei requisiti di ammissibilità al finanziamento.

Come già esposto nella ricostruzione fattuale, la Commissione di riesame delle istanze, riunitasi in data 16.01.2020, ha comunicato al Sig. Rinaldi un preavviso di diniego *ex art. 10-bis* della Legge Procedimentale.

Invero, pur accogliendo i chiarimenti forniti in relazione alla eccepita irregolarità del DURC, ha ritenuto le restanti precisazioni non sufficienti a rimuovere le cause di non ammissibilità [*con riferimento ai restanti motivi di esclusione, codesta ditta non ha fornito alcun chiarimento sufficiente a rimuovere le cause di non ammissibilità e pertanto la Commissione **non ha accolto l'istanza di riesame***], confermando l'esclusione della A. & P. Agricolture.

Il tutto senza motivare adeguatamente l'insufficienza dei chiarimenti offerti e i motivi specifici causanti l'esclusione.

Appare evidente la negligenza posta in essere dall'azione della PA, la quale, come scolpito sui principi dettati dalla cd. Legge Procedimentale, anche e soprattutto in caso di diniego ad un'istanza presentata dal privato cittadino, è tenuta a motivare *ogni provvedimento amministrativo*, indicando *i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria* (art. 3, L. 241/90). Precisando a riguardo che in tale provvedimento di diniego non è neppure configurabile una cd. motivazione *per relationem*, dato che, con l'invio da parte del Sig. Rinaldi della documentazione richiesta, l'istruttoria si è evidentemente ampliata sia con riferimento al materiale ed alla documentazione da analizzare, sia in relazione alla necessità di “completare” l'analisi già effettuata, come del resto affermato nella nota del 27.08.2019 dalla Regione, ove si precisa che *la tempestiva presentazione delle osservazioni comporterà un'ulteriore valutazione in sede di istruttoria amministrativa, senza che questo determini necessariamente l'accoglimento dell'istanza presentata, precisando, altresì, che nelle motivazioni del provvedimento finale verrà dato conto dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate*. Per tale motivo si ritiene che la motivazione addotta sia alquanto scarna, per non dire completamente assente, e, quindi, viziata ex art. 3 della L. 241/90.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha più volte sottolineato che, ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, confermando che sussiste il difetto di motivazione ogni qualvolta non è in assoluto possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante ed appaiano indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta. (Consiglio di Stato, sez. III, 16/04/2014, n. 1963)

Alla luce di ciò e valutando le motivazioni addotte, risulta impossibile ricreare il percorso logico che, in seguito ai chiarimenti adottati da parte istante, ha portato all'adozione del

provvedimento di diniego.

### **1.1. Violazione del bando attuativo della tipologia d'intervento 4.1.1. - punto 16 limitazioni specifiche**

Orbene, l'azienda ha una estensione di Ha 16.50.00, come riportato nel fascicolo aziendale allegato alla domanda di sostegno. Essa, allo stato, dispone di varie macchine ed attrezzature che vengono utilizzate per la produzione dell'attività svolta, come da elenco, che, però, non sono adeguate alle esigenze aziendali, in quanto obsolete, tra cui la "Trattrice gommata Modello SAME LASER 1033 Kw 110 anno 1991".

Per tale ragione, l'odierno ricorrente, al fine di procedere ad un ammodernamento dell'attività agricola così da renderla più competitiva sul mercato, ha presentato un progetto imprenditoriale che prevede una implementazione del parco macchine, con utilizzo di nuove tecnologie rispettose dell'ambiente, che consentiranno la esecuzione delle attività colturali in modo efficiente e tempestivo e, soprattutto, che renderanno totalmente autonoma l'azienda sotto il profilo funzionale. Ed infatti, come riportato nella relazione tecnica allegata (cfr. **All.2bis** - all.11 e Business Plan -BPOL- allegato alla domanda di sostegno al n.20 del Quadro M), e nel rispetto delle previsioni del bando di attuazione della tipologia d'investimento 4.1.1.[cfr. All. 1 pag.37 rigo 13 "*Nei casi di rinnovo del parco macchine, fermo restando le condizioni di cui al paragrafo "importi ed aliquote di sostegno" se con le nuove macchine si supera la potenza ammissibile per quella dimensione aziendale, è, comunque, possibile mantenere le macchine ante investimento fino al momento del collaudo. Prima della domanda a saldo le stesse devono essere alienate o rottamate. Nel caso dell'alienazione il costo dell'investimento (Ci) relativo alla nuova macchina/attrezzatura meno il costo di realizzo (Cr) non deve superare il costo del contributo riconosciuto © .... Qualora la differenza (Ci-Cr) sia di importo superiore al contributo riconosciuto, verrà ammesso a liquidazione il minore importo*"], il progetto candidato al finanziamento prevede "l'alienazione della trattrice gommata SAME 150, per introdurre una nuova trattrice gommata New Holland T7 210 AC (cfr. Mod.P01 allegato n. 13 alla domanda di sostegno) che ha una potenza motore di 121 Kw". L'alienazione verrà effettuata prima della domanda di saldo come indicato nel relativo bando. In questo caso al costo relativo all'acquisto della nuova macchina (Ci) sarà detratto l'importo realizzato dalla vendita della vecchia trattrice (Cr).

Invero, la scelta della nuova trattrice New Holland, completa dei relativi accessori, risponde agli obiettivi (cfr. pag 2 bando all.1) ed ai criteri di selezione della tipologia

d'intervento PSR Campania 2014/2020 (all.12), in quanto apporta un riduzione dei costi di manutenzione (nella misura del 30%), di consumo di carburante (nella misura del 20%) nonché di lubrificante (nella misura del 25%) ed un aumento dell'efficienza lavorativa sia in termini di ore di lavoro che di qualità, con riduzione dei costi di produzione ed ottimizzazione delle pratiche colturali (cfr. voce 4.Considerazioni e Conclusioni - Business Plan -BPOL- allegato alla domanda di sostegno al n.20 del Quadro M - **All.2bis**)

Ebbene, nella istanza di riesame vi è espressa dichiarazione volta a chiarire quanto sollevato al punto 2 nel preavviso di diniego, specificando espressamente che trattasi di alienazione del bene.

Di contro, sui chiarimenti forniti la Commissione del riesame si è limitata ad una generica e laconica affermazione: “codesta ditta non ha fornito alcun chiarimento sufficiente a rimuovere le cause di non ammissibilità”, valevole per ogni criticità sollevata e, pertanto, senza indicarne le specifiche ragioni.

## **1.2. Violazione del bando attuativo della tipologia d'intervento 4.1.1. - punto 12 presentazione della domanda di sostegno e documentazione da allegare**

Nel progetto imprenditoriale candidato è prevista la realizzazione di un deposito da destinare a stoccaggio e lavorazione delle castagne con sistemazione dell'area esterna ed realizzazione di un impianto fotovoltaico da posizionare sulla struttura da realizzare (come descritto nel dettaglio Business Plan -BPOL- allegato alla domanda di sostegno al n.20 del Quadro M- **All.2bis**).

Orbene, con riferimento al punto 3 del preavviso di diniego, la Regione Campania ha contestato che per la “*realizzazione del deposito e la sistemazione esterna, alla domanda di sostegno sono allegati il computo metrico del deposito e dell'impianto elettrico a firma dei tecnici incaricati, arch. Michele CIPRIANO e dott. Agronomo Carmine CORNACCHIA, mancano le pec d'invio delle offerte e le offerte da Rinaldi Paolo alle ditte edili nonché le pec d'invio delle offerte e le offerte scontate delle ditte concorrenti COGER – CO.PAR – DE ANGELIS.*”

Nella istanza di riesame il ricorrente, nel fornire le giustificazioni, ha allegato tutta la documentazione costituita dalle pec d'invio delle offerte da Rinaldi Paolo alle ditte edili e le offerte scontate delle ditte concorrenti (cfr. **All.2bis** - all.12 elenco preventivi edili).

Sul punto, è necessario precisare che il bando prevede che alla domanda di sostegno sia allegato il Modello P02 - che contiene l'elenco dei fornitori delle macchine e attrezzature previste dal progetto d'investimento, compilato in ogni sua parte in cui deve essere indicato: il numero del preventivo, la data del preventivo, la denominazione del fornitore ed i dati fiscali -, nonché il Modello P01 - che riporta l'elenco delle macchine e delle attrezzature previste dal progetto d'investimento con indicazione dei fornitori e dei prezzi offerti.

In entrambi i documenti (Modello P01 e Modello P02) sono riportati i fornitori ed in corrispondenza delle voci relative ai lavori edili, sistemazione esterna ed interventi agronomici (Mod.P1) il numero di preventivo e la data, la ditta, il prezzo ed il prezzo offerto. Le voci ivi inserite corrispondono esattamente ai corrispondenti dati riportati nell'elenco preventivi edili allegato alla istanza di riesame.

Ad ulteriore riprova si allegano, in questa sede, i file formato eml che attestano la veridicità ed autenticità delle trasmissioni telematiche.

Anche su questo punto non vi è motivazione nel provvedimento di diniego.

### **1.3. Violazione del bando attuativo della tipologia d'intervento 4.1.1. - punto 12 presentazione della domanda di sostegno e documentazione da allegare**

Nell'elaborato progettuale è previsto, quale intervento agronomico, la realizzazione ex novo di messa in posa di un castagneto con la tecnica del rinfoltimento di un impianto già esistente sulle particelle di proprietà.

La Regione Campania contesta sul punto che “...nella relazione allegata al BPOL i lavori agronomici a farsi non sono descritti e non ci sono i computi metrici analitici della spesa con le relative offerte scontate delle ditte concorrenti.”

Orbene, sul punto, come già riportato nei chiarimenti resi con la istanza di riesame, gli interventi agronomici, menzionati nella relazione tecnica allegata al Business Plan, illustrati nell'insieme delle variazioni sulle produzioni industriali con specifico riferimento all'impianto del castagneto, sono analiticamente riportati nel computo metrico alla voce “Interventi agronomici castagneto (Sp.Cat.3)” (cfr. **All.2bis** - all.19 Quadro M domanda di sostegno pag 17 e segg.) con indicazione della tipologia dei lavori da effettuarsi, ossia messa a dimora di n.370 piante, con lavorazione meccanica, spietramento, squadro e picchettamento, apertura buche, acquisto piantine, paletti e loro messa a dimora, attività tipiche da effettuarsi per la realizzazione di un nuovo impianto. Altresì interventi di

potatura, di ricostituzione su piante molto sviluppate nonché lavori di conversione varietale mediante la capitozzatura con successivo innesto

Nella documentazione, allegata alla istanza di riesame ad integrazione del punto 3 del preavviso di diniego, costituita dalle pec d'invio delle offerte da Rinaldi Paolo alle ditte edili e le offerte scontate delle ditte concorrenti (cfr. **All.2bis** - all.12 elenco preventivi edili), alla voce "Interventi agronomici castagneto (Sp.Cat.3)" del computo metrico sono riportate, in modo analitico, le offerte delle ditte concorrenti.

Anche su questo punto non vi è motivazione nel provvedimento di diniego.

#### **1.4. Violazione del bando attuativo della tipologia d'intervento 4.1.1. - punto 12 presentazione della domanda di sostegno e documentazione da allegare**

Con espresso riferimento al punto 5 del preavviso di diniego, alla domanda di sostegno risulta allegato il preventivo della Ditta Cartil Srl, (cfr. **All.2bis** - all.14 Quadro M della domanda) come da certificazione di conformità del file allegato rilasciata dal tecnico abilitato (**All.11**).

Nemmeno su questo punto vi è motivazione nel provvedimento di diniego.

\*\*\*\*\*

Analizzata la fattispecie e seguendo l'orientamento della giurisprudenza, per completezza espositiva si evidenzia che il difetto di motivazione nel provvedimento impugnato non può essere oggetto di sanatoria *ex post* in quanto non assimilabile alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 3, L. 241/90, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-*octies*, comma 2, cit. l. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. *vizi non invalidanti*; di qui l'inammissibilità della motivazione postuma addotta dall'Amministrazione in sede giudiziale. (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2247 del 30 aprile 2014).

Inoltre, l'ammissibilità di una motivazione *ex post* frustrerebbe le funzioni di tale istituto, non consentendo la **pubblicità** e la **trasparenza** dell'azione amministrativa, i quali sono **principi di rilevanza costituzionale** che la P.A. è tenuta ad osservare con rigore e senza eccezioni, ai fini del corretto esercizio dei propri poteri e delle proprie funzioni.

Senza trascurare che, se fosse ammessa una integrazione della motivazione in giudizio,

verrebbe leso il **principio di parità delle posizioni** tra P.A. e cittadini, costituzionalmente sancito dall'art. 111 Cost., che impone di porre le parti processuali su un piano paritario, laddove il potere di fornire una motivazione “postuma” o *in itinere* consentirebbe all'amministrazione di porsi in una posizione di supremazia sul cittadino/ricorrente, determinando, peraltro, la possibile cessazione della materia del contendere tramite l'inserimento di ulteriori motivazioni e censure non subito note al privato istante e, quindi, in violazione del diritto di azione e difesa in sede contenziosa (*ex art. 24 Cost., ove si afferma che Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*).

Infatti, se tale interpretazione fosse disattesa, verrebbe meno non solo la natura impugnatoria del giudizio amministrativo, essenzialmente documentale e orientato al sindacato sulla legittimità formale dell'atto, ma si giungerebbe anche ad escludere la motivazione tra gli elementi essenziali del provvedimento, operando una incomprensibile cesura tra essa e il nucleo strutturale di un provvedimento.

Alla luce di tali considerazioni, per tale motivo d'impugnazione non può non rilevarsi un difetto di motivazione nell'istruttoria operata dalla Commissione di valutazione del riesame, con conseguente violazione dell'art. 3 della Legge sul Procedimento Amministrativo.

## **2. Difetto di istruttoria. Violazione della Circolare Esplicativa n. prot. 299436 del 9 maggio 2019.**

Col secondo motivo d'impugnazione si solleva la violazione del punto 5 della Circolare Esplicativa n. prot. 299436 del 09.05.2019 (**All.10**).

Come già specificato in punto di fatto, il piano progettuale, per rispondere alle specifiche finalità di riduzione dei costi di produzione, miglioramento energetico e sostenibilità aziendale ha previsto la realizzazione di un impianto fotovoltaico con una produzione pari a 13.2 KW per l'autonoma produzione di energia elettrica necessaria per soddisfare il fabbisogno dei macchinari aziendali e per l'illuminazione dell'area circostante il fabbricato.

Tra le contestazioni sollevate dalla PA nel preavviso di diniego vi è quella (punto 6) secondo cui *“i preventivi presentati dalle ditte ENERGY BOOST S.r.l. e FB IMPIANTI sono a corpo pertanto non rispettosi di quanto previsto dal bando e non confrontabili con quello di NUOVA ELETTRONICA S.r.l.”*. L'istante pur ammettendo, per mero errore materiale, di non aver allegato alla domanda di sostegno *“il file contenente tutte le informazioni richieste per la stesura dei*

*preventivi*”, con espresso riferimento alla mancata allegazione del computo metrico contenente nel dettaglio le singole voci di cui al preventivo, per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, ha tempestivamente fornito tutta la documentazione, già formata all’atto di presentazione della domanda, relativa al computo metrico degli interventi da realizzare.

Ebbene, tale criticità poteva agilmente essere superata nel corso di un dialogo virtuoso ed auspicabile con l’ente, in quanto, in virtù degli obiettivi dichiarati dal bando di gara, delle finalità *green* della procedura, del *favor* predisposto dall’ordinamento interno ed internazionale (compreso quello UE) per lo *sviluppo ecosostenibile* e, da ultimo, dalla circolare esplicativa emanata dall’ente innanzi richiamata (cfr.all.10), tale imprecisione formale avrebbe potuto essere sanata in virtù di quanto specificato dalla circolare del 9 maggio 2019, che al **punto 5 – Istruttoria preventivo fotovoltaico ed attribuzione punteggio** prevedeva la possibilità per i concorrenti di ovviare alla lacuna succitata.

Infatti, stando a quanto esposto, pur non essendo ammissibile a finanziamento la spesa per il preventivo *a corpo* relativo al fotovoltaico, la realizzazione dell’impianto può comunque essere valutata ai fini della gara e delle relative premialità di punteggio, laddove tale investimento sia finalizzato *al soddisfacimento dei bisogni aziendali pre-investimento*. La circolare prosegue, prescrivendo che *in questi casi, l’azienda dovrà sottoscrivere un atto di impegno a realizzare l’impianto interamente a proprie spese, rendicontando la stessa nel rispetto delle modalità previste dal bando*, aggiungendo che *con la sottoscrizione dell’impegno, potrà essere riconosciuto il punteggio previsto per gli investimenti strategici*.

Come previsto nel bando e specificato nella relazione tecnica accompagnatoria dei preventivi (**All. 2bis** - all. 21 della domanda di sostegno), nel caso di specie, l’incremento dei fabbisogni energetici, connesso agli investimenti previsti dal piano di sviluppo, è soddisfatto da produzioni derivanti da fonti energetiche rinnovabili – impianto fotovoltaico di produzione energia elettrica pari a 13.2 KW per il fabbisogno dei macchinari aziendali e per l’illuminazione dell’area circostante il nuovo fabbricato da adibire a pertinenze agricole.

Dunque, non avendo la PA invitato il Sig. Rinaldi a sottoscrivere tale atto d’impegno, pur se previsto in tali casi dalla circolare richiamata, emanata dall’ente proprio per chiarire le problematiche emerse nel corso dell’istruttoria delle domande di sostegno, la stessa ha violato delle prescrizioni poste a tutela del regolare e corretto svolgimento di gara, integrando, relativamente al caso del Rinaldi e della sua Azienda, una evidente discrasia tra

quanto dovuto e quanto posto in essere, senza tralasciare l'aspetto della mancata valutazione dell'impianto da realizzare e, quindi, della mancata attribuzione della premialità attribuibile.

Concludendo relativamente a ciò, si solleva la violazione, da parte della Regione, del punto 5 della Circolare n. prot. 299436 del 9 maggio 2019, soprattutto in relazione all'assoluto difetto di motivazione sulla mancata applicazione della stessa.

**3. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e 20 della L. 241/90. Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria. Violazione delle disposizioni generali attuative del PSR 2014/2020 adottato con Decreto Dirigenziale n. 38 del 28.07.2016 e successive integrazioni.**

Col terzo motivo d'impugnazione si solleva la palese violazione del dovere, posto in capo ad ogni Pubblica Amministrazione, di attivare e concludere ogni procedimento o sub-procedimento a natura vincolata, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. 241/90, soprattutto se riletta in combinato disposto con l'art. 20 della stessa Legge, il quale prescrive che l'amministrazione, ad eccezione di pochi casi espressamente consentiti, ha il dovere di **motivare un provvedimento espresso di diniego** ove ravvisi l'insussistenza dei requisiti richiesti. Si badi, non si intende certo rappresentare la mancanza del provvedimento espresso di diniego, bensì l'assenza *rebus sic stantibus* dell'analisi dei documenti e dei chiarimenti offerti ai fini della rivalutazione della domanda, vista la scarna motivazione posta a supporto della valutazione di **non ammissibilità**.

Dunque, mancando una completa analisi istruttoria dell'ulteriore materiale fornito digitalmente dal Sig. Rinaldi, risulta difficile qualificare come *correttamente adempiuto e concluso* il sub-procedimento di diniego attivato, il quale avrebbe, si ripete, dovuto portare a chiarire le ragioni del nuovo rifiuto o, se ritenuta adempiuta l'integrazione, ad emanare un provvedimento di segno diverso.

Ciò non è, purtroppo, avvenuto, in virtù dell'evidente impossibilità di comprendere la *ratio* della reiterata esclusione, ragion per cui si solleva all'adito Collegio la violazione dei suddetti artt. 2, comma 1, e 20 della Legge 241/90.

Si deduce, altresì, l'illegittimità del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva e dell'elenco delle istanze non ammissibili alla valutazione, relativamente alla misura 4.1.1, nonché, in ossequio al principio di economia processuale, di ogni provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, per eccesso di potere in

relazione alla figura sintomatica del difetto e incompletezza di istruttoria, nonché per violazione delle Disposizioni Generali Attuative relative alla gestione delle domande di sostegno del P.S.R. Campania 2014/2020 misura 4.1.1. - adottato con Decreto Dirigenziale n. 38 del 28.07.2016 e pubblicato sul BURC n.52 del 01.08.2016 - e successive integrazioni (**All. 7**) nonché del manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno approvato con DRD n.106 del 20.04.2018 (**All.7bis**).

Le disposizioni generali ed il manuale descrivono le procedure per la gestione delle domande di aiuto presentate dai beneficiari a valere sulle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Campania, cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Considerata, appunto, la complessità delle misure via via emanate e la specificità delle relative modalità attuative, la Regione Campania ha elaborato manuali ad hoc per gruppi di misure aventi analoga gestione relativamente alle domande di aiuto. In particolare, sono stati delineati diversi gruppi di misure con i relativi manuali. Nella specie le DGA sono inerenti alle seguenti misure e tipologia d'intervento 4.1.1. -4.1.2 – 5.2.1. e 6.1.1.

Ai sensi delle disposizioni richiamate, nella parte relativa alle istanze di riesame punto 19.1 pag. 80 si afferma che: *19.1. Istanza di riesame - AI sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, così come introdotto dalla L. 15/05 e modificato dalla L. 180/11, l'ufficio regionale territorialmente competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante un "preavviso di diniego", indicando i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare al competente Soggetto Attuatore, per iscritto, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In particolare, in relazione alla fase della verifica di ricevibilità e ammissibilità, il termine di 10 giorni per l'istanza di riesame decorre a partire dalla data delle relative comunicazioni, così come esplicitato nei Paragrafi 13.1 e 13.2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale adottato dal Soggetto Attuatore competente; rispetto a tale provvedimento il richiedente ha la possibilità di impugnare l'atto direttamente attraverso i mezzi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, del ricorso al TAR.*

Il manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno adottato dai Soggetti Attuatori per la gestione dei processi primari e, in particolare, per l'espletamento delle procedure di ricezione, istruttoria di ricevibilità, istruttoria tecnico-amministrativa e valutazione delle Domande di Sostegno, nonché delle procedure per la predisposizione e

approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva e per la gestione dei riesami, prevede al punto 2.6 – Fase 4-bis: Riesame e Graduatoria Regionale definitiva (pag.30) : ....”B.3 I componenti della commissione di riesame (o i tecnici istruttori), sentito il tecnico istruttore che ha istruito la Domanda oggetto di inammissibilità, istruiscono l’istanza di riesame e valutano nel merito le memorie / controdeduzioni trasmesse; registrano gli esiti del riesame in apposito verbale, che provvedono a sottoscrivere. Il RdM provinciale controfirma tali verbali ai fini della supervisione dell’avanzamento dell’istruttoria delle istanze di riesame.

*C.1 In caso di esito negativo del riesame, il RdM [Responsabile di Misura] provinciale predispone la notifica di esito negativo del riesame.*

*Il Dirigente del Soggetto Attuatore approva tali notifiche e le trasmette al soggetto interessato.”*

Il potere di riesame della commissione giudicatrice costituisce, dunque, concreta attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e deve essere espletato in relazione a regole di comportamento chiare e precostituite, di modo che la rideterminazione dei risultati raggiunti sia l’effetto di una mera operazione tecnica e non discrezionale.

Nel caso di specie, le disposizioni generali di attuazione delle procedure prescrivono chiaramente che “Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale adottato dal Soggetto Attuatore competente. Tuttavia, nel provvedimento impugnato (comunicazione dell’esito del riesame) non solo non è riportata la motivazione di rigetto ma neppure vi è il riferimento ovvero l’allegazione del verbale reso dalla commissione di riesame. Il verbale, infatti, non è stato comunicato unitamente alla nota di rigetto del riesame; per tale ragione il ricorrente ha depositato formale richiesta di accesso agli atti in data 11.09.2020 (all. n.8).

**4. Eccesso di potere. Difetto e incompletezza di istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, lett. B) della L. 241/90 e dell’art. 83, comma 9 del D.lgs n. 50/2016.**

Col quarto motivo, infine, si adduce la violazione dell’istituto del soccorso istruttorio, in quanto, a fronte di elementi dell’istanza ritenuti non essenziali dalla normativa vigente, la PA ha il dovere di richiedere l’integrazione documentale e/o il chiarimento necessario ad individuare con esattezza le specifiche tecniche della domanda/offerta.

La domanda di ammissione al finanziamento, presentata dal Sig. Rinaldi, era certamente sanabile attraverso la rettifica successiva delle dichiarazioni secondo lo strumento generalizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 (cd. *Soccorso istruttorio*).

In dottrina si è affermato che la corretta applicazione del principio del soccorso istruttorio, da una parte impone all'Amministrazione di intervenire al fine di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con le esclusioni espressamente previste dalla norma, dall'altra onera la stessa amministrazione a ricercare l'effettiva volontà del concorrente in caso di errore materiale.

Sul punto si vuole evidenziare, in primo luogo, che nel provvedere in ordine all'esclusione della domanda di finanziamento e delle sue specifiche tecniche/documentali, ove la Commissione di valutazione avesse ritenuto mancante una dichiarazione e/o un documento necessario (esclusivamente ai fini della valutazione di ammissibilità della spesa), l'istruttoria ben doveva essere coordinata con la normativa in materia e ovviamente con la regola (oggi generalizzata) del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della L. 241/90 e dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, che la giurisprudenza amministrativa, già in fattispecie analoghe, ha ritenuto applicabile alle domande di finanziamento dei vari Piani di sviluppo Rurali, laddove ha evidenziato che *“il "potere di soccorso" costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo, che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici, soddisfa la comune esigenza di consentire la massima partecipazione alla gara, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, attenuando la rigidità delle forme. ... (omissis) ... Tali conclusioni non sono però incondizionate dovendo essere temperate dalle ulteriori seguenti considerazioni che contribuiscono a precisare l'ambito del "soccorso istruttorio" al di fuori del codice dei contratti pubblici... (omissis) ... c) la compilazione di moduli o la produzione di fotocopie di validi documenti (di identità, ma non solo), di per sé non si configurano come adempimenti abnormi o eccessivi; dunque le clausole della legge di gara che li prevedono non sono ex se illegittime; d) la manifesta irragionevolezza e sproporzione si coglie, invece, nella conseguenza dell'inadempimento dell'onere richiesto al privato, ovvero nella esclusione dalla procedura; tali clausole sono pertanto illegittime e, se ritualmente e tempestivamente impugnate, devono essere annullate”* (Cons. Stato, Ad. Plenaria, 25 febbraio 2014 n. 9).

Il principio del soccorso istruttorio è previsto in via generale dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241 del 1990, e può operare sia in presenza di profili di incompletezza o di lacunosità della documentazione, sanabili proprio con l'attività, per così dire, di supplenza,

sia ed a maggior ragione nell'ipotesi in cui l'insufficienza riscontrata sia frutto di errore materiale risultante dal complesso della domanda di partecipazione.

In tal senso la Giurisprudenza, in seno al Codice degli appalti pubblici, ha affermato che costituisce “*onere della stazione appaltante, in presenza di errore materiale nella formulazione dell'offerta, quello di ricercare l'effettiva volontà del concorrente, come nel caso in cui, mediante il ricorso ad una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli altri elementi contenuti nell'offerta economica, si possa procedere alla correzione dell'errore materiale stesso*” (v. Cons. Stato n. 113/2018), principio che ha trovato applicazione anche al di fuori delle ipotesi del Codice, laddove l'Amministrazione è chiamata a rettificare eventuali errori formali (resi evidenti dal confronto con altri elementi della domanda stessa), soprattutto laddove i modelli telematici predisposti dall'Amministrazione non hanno previsto per gli errori di compilazione un meccanismo di blocco automatico della compilazione del modello (v. TAR Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.; TAR Veneto, Sez. I, n. 144/2017).

In base all'art. 6 della L. n. 241/1990 la regola del c.d. *soccorso istruttorio* deve ritenersi operante in relazione a tutte le tipologie di procedimento, non escluse quelle con caratteristiche selettive; l'esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale deve costituire l'eccezione e non la regola, in quanto l'art. 6 della predetta legge impone l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio.

In tal senso si è osservato che “*l'Amministrazione, può richiedere al partecipante di integrare e chiarire il contenuto del documento già presente, costituendo tale attività acquisitiva un ordinario modus procedendi, ispirato all'esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma, e purché sia rispettata la par condicio*” (TAR Milano Lombardia sez. I, 11 febbraio 2011 n. 449), ovvero che la Commissione di gara, alla luce del **principio di massima partecipazione** (cd. *favor participationis*), deve favorire il soccorso istruttorio, invitando il partecipante a chiarire e a documentare eventuali parti della documentazione presente ma non completa, senza con ciò violare la *par condicio*.

Si evidenzia, altresì, che l'esclusione dalla gara va disposta non già per il semplice fatto della mera incompletezza della dichiarazione (fatto puramente formale), ma solamente nel caso in cui questi ultimi (*id est*: i requisiti) risultino effettivamente mancanti, secondo un principio informato a criteri di giustizia sostanziale. Non appare, infatti, giusto né equo che un soggetto che possa dimostrare la regolarità formale e sostanziale della propria domanda - eventualmente anche facendo ricorso agli strumenti procedurali di c.d. *soccorso istruttorio*

previsti dall'ordinamento - sia escluso da una procedura concorsuale per il solo e semplice fatto (formale) di aver errato (*rectius*: di aver commesso un errore materiale, per omissione) nella esposizione delle sue affermazioni al riguardo o per il semplice fatto di essersi discostato dalla pedissequa riproduzione del modello di dichiarazione prescritto nel bando (si veda sul punto Cons. Stato Sez. III, 04 novembre 2015, n. 5041).

Interessante, poi, in tema di finanziamenti pubblici è la pronuncia del TAR Sardegna - Cagliari Sez. I, 06.06.2016, n. 483 sull'incompletezza della domanda di ammissione ad un finanziamento pubblico, la quale, lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241 del 1990. Tale disposizione infatti impone all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo "la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete" ma eventualmente anche di "ordinare esibizioni documentali" (si veda, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248).

Risulta evidente che la mancata attivazione del soccorso istruttorio ha leso senza se e senza ma le prerogative del Sig. Rinaldi, previste dalla legge, dato che la fattispecie, ponendosi ben lontana da qualsiasi violazione della *par condicio creditorum*, come esposto dalla giurisprudenza amministrativa (tra cui Cons. Stato n. 4103 del 26 giugno 2020), integra un'ipotesi in cui vi è non la modifica dell'offerta, bensì la precisazione di elementi dell'offerta stessa, non previsti come essenziali dal bando di gara e dalla circolare esplicativa n. prot. 299436 del 9 maggio 2019 (All. 10), in cui si afferma, a chiare lettere al **punto 4 – Istruttoria dei preventivi**, che, salvo *la dettagliata e completa descrizione dei beni proposti e il loro prezzo unitario, (...) l'assenza degli altri dati previsti dal bando può essere sanata col soccorso istruttorio*.

Dato ciò, risultano incomprensibili le ragioni che hanno condotto l'amministrazione ad emanare un preavviso di diniego in luogo dell'attivazione del soccorso istruttorio.

Si aggiunga che, relativamente al rilievo di cui al punto 6 delle osservazioni a sostegno del preavviso di diniego, l'istante pur ammettendo, per mero errore materiale, di non aver allegato alla domanda di sostegno "il file contenente tutte le informazioni richieste per la stesura dei preventivi" relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, ha tempestivamente fornito tutta la documentazione relativa al computo metrico degli interventi da realizzare.

Quindi, la Commissione – in ipotesi di riscontrata insufficienza delle dichiarazioni della domanda non avrebbe potuto disporre automaticamente l'esclusione della A. & P.

Agricoltura, ma avrebbe dovuto esercitare il potere di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990, chiedendo alla parte istante di rettificare e/o integrare la documentazione e le dichiarazioni erronee o incomplete. L'omissione di siffatto doveroso approfondimento istruttorio implica senz'altro l'illegittimità del provvedimento di esclusione.

In ogni caso, l'omessa applicazione dell'istituto a tutela del ricorrente è sanabile in questa sede con il ricorso al cd. *Soccorso istruttorio processuale*.

Sul punto, è principio consolidato che l'istituto del soccorso istruttorio possa operare, qualora non sia stato già attivato dalla stazione appaltante in sede di gara, anche nel processo amministrativo, a garanzia del principio di effettività della tutela. L'istituto rappresenta, infatti, uno strumento di rimedio che la stazione appaltante deve attivare al fine di consentire all'operatore economico di integrare la domanda carente di un requisito formale, consentendogli di dimostrare, dunque, il possesso dei requisiti sostanziali per partecipare alla gara. Qualora non sia stata attivata la suddetta doverosa procedura, è il giudice a dover fare la verifica (mancata nel corso della procedura di gara) volta ad appurare se il vizio in questione sia solo formale (pertanto l'impresa non doveva essere esclusa oppure l'aggiudicazione definitiva è legittima) o, invece, abbia carattere sostanziale (per cui l'impresa è stata legittimamente esclusa oppure l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso fin dall'inizio della gara). (Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 348/2019)

Ragion per cui si ritiene che detta verifica, non effettuata dalla PA, possa essere svolta eventualmente dall'adito Collegio in questa sede, trattandosi di mere imprecisioni ed errori materiali che non hanno in alcun modo inciso sulle condizioni di ammissibilità di cui al bando.

Definitivamente concludendo, nell'impugnare i succitati atti della Regione non può non evidenziarsi il compimento, da parte della Commissione di valutazione e di riesame, nello svolgimento dell'istruttoria, di una manifesta violazione di legge in relazione al combinato disposto degli articoli 83, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 e 6 della L. 241/90.

\* \* \* \* \*

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE**

Tanto premesso, la società ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, formula altresì istanza cautelare, affinché Codesto Tar adito Voglia adottare i provvedimenti cautelari che ritenga più idonei per tutelare, in relazione alla situazione prospettata, la posizione giuridica sostanziale azionata in questa sede dall'odierno ricorrente, ed, in

particolare, Voglia sospendere l'efficacia e l'esecuzione dei provvedimenti impugnati in epigrafe.

A tal uopo, si rileva che sussistono entrambi i requisiti prescritti dalla legge per la concessione di misure cautelari, ovvero il ***fumus boni iuris*** ed il ***periculum in mora***.

Sulla sussistenza del ***fumus boni iuris***, si richiamano integralmente le considerazioni e le deduzioni sopra svolte, con particolare riferimento alla rispondenza della produzione documentale successivamente offerta dalla A. & P. Agricolture ai chiarimenti richiesti dall'ente regionale, alla mancata adeguata valutazione della stessa e al mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, nella fase del controllo di ricevibilità e ammissibilità della domanda.

Tanto premesso, per quanto concerne la sussistenza del ***periculum in mora***, si rileva che ove non venissero adottate le più opportune misure cautelari – ex Libro II, Titolo III, artt. 55 e s.s. Codice Processo Amministrativo – e quindi perdurassero gli effetti dei provvedimenti di esclusione dai benefici previsti per la misura 4.1.1 - l'odierno ricorrente subirebbe un notevole danno economico dovendo, in sostanza, esporsi con un istituto creditizio per realizzare quanto avrebbe potuto fare con i contributi richiesti.

Inoltre, la Regione Campania, in pendenza del ricorso, potrà avviare le pratiche per la concessione dei contributi, in assenza dei quali la società riceverebbe un notevole danno economico in dipendenza del ritardato e/o mancato avvio dell'attività proposta in linea con gli obiettivi programmatici del PSR.

D'altronde, si evidenzia altresì in questa sede, come l'urgenza del provvedere in relazione al caso di specie, si giustifichi anche a fronte delle esigenze di economia procedimentale.

Infatti, è auspicabile che Codesto Tar provveda, per riparare alle conseguenze derivanti dagli impugnati atti di gara che escludono, attualmente, la A. & P. Agricolture dalle istanze meritevoli di essere ammesse ai benefici di matrice europea.

Posizione codesta di pieno interesse legittimo che deve trovare ampia tutela da parte dell'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale.

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto innanzi esposto, il Sig. Rinaldi Paolo, nella qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola A. & P. Agricolture, come in epigrafe rappresentata e difesa,

**CONCLUDE**

affinché Codesto Tar adito Voglia accogliere la domanda e la istanza cautelari così come formulate, in particolare:

- dichiarando la illegittimità dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni atto e/o provvedimento ad esso presupposto, consequenziale e/o connesso (anche non conosciuto);
- provvedendo, conseguentemente, ad una nuova istruttoria della domanda di concessione dei finanziamenti europei avanzate dalla A. & P. Agricolture di Rinaldi Paolo relativamente alla misura 4.1.1., con l'inserimento in graduatoria utile alla concessione dei richiesti benefici.
- Il ricorrente, infine, chiede che si faccia ordine alla resistente Regione Campania, in caso di contestazione, di produrre in giudizio, al momento della sua costituzione, copia di ogni atto e/o provvedimento impugnato, oltre che ogni altro documento interessante la presente controversia.
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese forfettarie, IVA e CPA da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.
- Con ogni più ampia riserva e salvezza.

\* \* \* \* \*

**Ai fini del comma V dell'art. 9 della Legge 488/99, si dichiara espressamente che il contributo unificato è pari ad € 650,00.**

\*\*\*\*\*

**Si offre in comunicazione, mediante deposito, la seguente documentazione:**

1. Decreto Dirigenziale n. 52 del 09.08.2017 con allegato Bando di attuazione della misura 4.1.1. PSR 2014/2020.
2. Domanda di sostegno
- 2bis Documentazione allegata alla domanda di sostegno, come indicata nel Quadro M:
  - 1. Dichiarazione familiari conviventi
  - 2. Dichiarazione – Affidabilità
  - 3. Autorizzazione rilasciata dal proprietario
  - 3. Autorizzazione rilasciata dal proprietario
  - 4. Check list del fascicolo di domanda
  - 5. DOP Olio

- 5. PAI
- 5. Prospetti finanziari esborsi
- 5. Relazione pannelli fotovoltaici
- 6. Dichiarazione impresa non in difficoltà
- 7. Documento riconoscimento
- 8. Titoli di possesso SAT
- 9. Contratto di rete
- 10. Dichiarazione CCAA
- 11. Dichiarazione di carattere generale
- 12. Modello P02
- 13. Modello P01
- 14. Preventivi Arredo Ufficio
- 14. Preventivi Fotovoltaico
- 14. Preventivi Sito Internet
- 14. Preventivi Edile
- 14. Preventivi
- 15. Quadro Economico
- 16. OTE dell'Azienda
- 17. Ricevuta genio civile
- 17. Permesso di costruire
- 17. Svincolo C.M. UFITA
- 17. PdC Relazione ed elaborati
- 17. PdC Relazione Consumi ed Impianti
- 18. Scheda di autovalutazione
- 19. Computo Metrico Estimativo
- 19. Computo Metrico Analitico
- 20. Relazione Tecnico Economica contenente il Business Plan (BPOL)
- 21. Relazione giustificativa scelta preventivi
- 22. Preventivi Agronomo
- 22. Preventivi Macchine
- 22. Preventivo Tecnico

3. Decreto Dirigenziale n. 136 del 2.8.19 – approvazione graduatoria provvisoria;
4. Comunicazione ex art.10bis L.241/1990 prot.2019.0515491 del 27.08.2019
5. Istanza di riesame del 04.09.2019;
6. Nota prot. 2020 0291904 della Regione Campania del 22.06.2020;
7. Disposizioni generali PSR 2014/2020 –  
7bis Manuale delle Procedure per la gestione delle domande di sostegno approvato con  
Decreto Dirigenziale n.106 del 20.04.2018
8. Istanza di accesso agli atti dell'11.09.2020
9. Decreto Dirigenziale n. 138 del 15 luglio 2020, pubblicato sul BUR Campania n. 147  
del 20.07.2020 di approvazione graduatoria definitiva istanze ammesse a finanziamento ed  
elenco definitivo delle istanze ammesse al finanziamento delle aziende in overbooking  
ammesse alla valutazione ma non al finanziamento e delle istanze non ammissibili alla  
valutazione;
10. Circolare esplicativa n.299436 del 09 maggio 2019
11. Attestazione di conformità sottoscritta dal tecnico abilitato Dr. Carmine Cornacchia.

***Benevento, 24 settembre 2020***

**Avv. Paola Genito**

**Avv. Giovanni Romano**

Firmato digitalmente da: Paola Genito  
Data: 24/09/2020 13:07:55

Publicato il 12/11/2020



Firmato  
digitalmente

GENITO PAOLA  
12.2020  
9:37 UTC

N.00541 2020 REG.PROV.CAU.  
N. 01235/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2020, proposto dalla Ditta A. & P. Agriculture, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Rinaldi Paolo, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Genito, Giovanni Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Adelina Belperio, Anna Mastroianni, Massimo Cobellis non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

- degli atti di svolgimento della procedura selettiva pubblica per il finanziamento delle domande di sostegno relative al bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1. "Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole" del Piano di Sviluppo Rurale - P.S.R. Campania 2014/2020, ed in particolare:

- della nota prot. n. 2020 0291904 datata 22 giugno 2020, comunicata a mezzo pec in data 25.06.2020, avente ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 – Misura 4, Tipologia d’intervento 4.1.1. – domanda di sostegno n.84250099573 prot. n.AGEA.ASR.2018.407842 del 03.05.2018. Comunicazione esito della Commissione del riesame ai sensi dell’art.10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.”
- del Decreto Dirigenziale n. 138 del 15 luglio 2020, pubblicato sul BUR Campania n.147 del 20.07.2020, recante “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia d’intervento 4.1.1. – Bando adottato con DRD n.52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii. – pubblicato sul BURC n.63 del 14.08.2017 Approvazione della graduatoria unica regionale definitiva”; - degli allegati del Decreto Dirigenziale n. 138 del 15 luglio 2020, tra cui la graduatoria definitiva nonché l’elenco definitivo delle istanze non ammissibili alla valutazione;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra i quali, ove occorre, il bando per la concessione dei contributi, i verbali di istruttoria delle pratiche di contributo, il decreto dirigenziale n.136 del 02.08.2019 di approvazione della graduatoria provvisoria regionale del Bando inerente le Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia d’intervento 4.1.1. del PSR Campania 2014/2020, la nota prot. 2019 0515491 del 27 agosto 2019 avente ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 – Misura 4, Tipologia d’intervento 4.1.1. – domanda n.84250099573 prot. AgEA n.AGEA.ASR.2018.407842 del 03.05.2018 - comunicazione di non accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art.10 bis della Legge 241/1990”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 il dott. Pierangelo Sorrentino e trattenuta la causa in decisione ai sensi del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

Rilevato che la complessità delle questioni in fatto e in diritto sollevate con il ricorso induce a ritenere che ogni valutazione debba essere effettuata, *re adhuc integra*, nella sede più appropriata della decisione di merito, sospendendo, quindi, nelle more, i provvedimenti impugnati sino al momento della decisione di merito;

Ritenuto che, analogamente a quanto stabilito dalla sezione relativamente ad altre controversie afferenti la medesima procedura (*cfr.*, ad es. ord. n. 355/2020, resa all'esito del giudizio cautelare R.G. 1678/2019), debba disporsi, a carico della Regione, l'accantonamento di una somma pari al finanziamento richiesto dalla Ditta ricorrente;

Ritenuto che:

- deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nell'ultima graduatoria predisposta dall'amministrazione regionale;
- la parte ricorrente, in relazione al numero dei controinteressati, deve essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami, che, in relazione alle modalità della procedura per cui è causa, può essere effettuata mediante l'inserzione nel sito internet della Regione Campania, con la indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, del numero di R.G. del presente ricorso, degli estremi dei provvedimenti impugnati e dell'elenco nominativo dei controinteressati, di una sintesi dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti e delle relative conclusioni, degli estremi della presente ordinanza, con la aggiunta, in calce, della seguente dicitura: *<La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del Tar Campania, Salerno, sezione prima al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati>*.
- la Regione Campania dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale

si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- parte ricorrente provvederà altresì alla notifica individuale nei confronti di 10 controinteressati, da individuarsi negli ultimi 10 concorrenti in posizione utile dell'ultima graduatoria predisposta dalla Regione;

- gli adempimenti relativi alla notifica dovranno essere effettuati nel termine perentorio di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto che, per la controvertibilità e complessità delle questioni trattate, sussistano gravi motivi che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), così dispone:

- a) dispone in via cautelare il provvisorio accantonamento di una somma pari al finanziamento richiesto da parte ricorrente;
- b) dispone la integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 aprile 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati (collegati tramite “*Microsoft Teams*”).

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

Fabio Di Lorenzo, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Pierangelo Sorrentino**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Pasanisi**

**IL SEGRETARIO**

Il sottoscritto Avv. Paola Genito C.F. GNTPLA68L62A783B, attesta che la presente copia è conforme al corrispondente atto in formato digitale estratto dal fascicolo telematico del procedimento iscritto al n. 1235/2020 Reg. Ric. del Tar della Campania - Sez. staccata di Salerno.

Firmato digitalmente da: Paola Genito  
Data: 11/12/2020 19:13:45